



PENSIONI: COSA CAMBIA CON LA RIFORMA FORNERO



ENTE BILATERALE NAZIONALE TERZIARIO

Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/57305405 - Fax 06/57135472

info@ebinter.it - ebinter@ebinter.it - www.ebinter.it

I SOCI



COME NASCE

L'Ente Bilaterale Nazionale Terziario è un organismo paritetico costituito nel 1995 dalle Organizzazioni Nazionali Confcommercio e Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs - Uil sulla base di quanto stabilito dal CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. L'Ente ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

GLI SCOPI

L'Ente Bilaterale Nazionale Terziario ha tra i suoi scopi di incentivare e promuovere studi e ricerche nel settore Terziario, con riguardo alle analisi dei fabbisogni formativi, di promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con Istituti nazionali, europei, internazionali e di fornire e attuare procedure per accedere ai programmi comunitari finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo. Le azioni individuate dalle parti sociali vengono avviate dall'Ente sia sulla base delle proprie risorse sia ricorrendo all'apporto di professionalità esterne di Enti di formazione, Centri di Ricerca, Centri Studi.

LE ATTIVITÀ

Ricerche, Formazione/Progetti, Osservatorio Nazionale sul settore Terziario, Statistiche, Archivio della contrattazione decentrata. L'Ente è posto al centro di una rete capillare che comprende oltre 100 Enti Bilaterali territoriali costituiti su tutto il territorio nazionale. Nel corso di questi anni l'attività istituzionale di Ebinter è stata caratterizzata dalla partecipazione anche a progetti formativi finanziati dal FSE. L'Ente Bilaterale Nazionale Terziario, avvalendosi della collaborazione di istituti di ricerca, ha realizzato e continua a realizzare, nel rispetto dei propri obiettivi istituzionali, una serie di pubblicazioni su temi di estrema attualità e di forte valenza per il sistema, in grado di valorizzare le esigenze e le specificità del settore terziario. Sono state editate nel corso di questi anni una serie di ricerche che hanno suscitato l'interesse di tutte le componenti sociali del sistema associativo. Altre iniziative sono state realizzate nel formato cd-rom nell'ottica di un sempre maggior sviluppo della formazione a distanza.



UNITER S.r.l. è una società a responsabilità limitata, nata nel 1994 come Ente Federato dell'UNI per il terziario, con lo scopo di contribuire, attraverso la normazione tecnica di servizio e la certificazione, alla crescita ed alla valorizzazione dei servizi afferenti al terziario.

Con il tempo è andata sempre più specializzandosi nelle attività di certificazione di Sistemi di Gestione Aziendali, di prodotti, di servizi e del personale nonché nelle attività di ispezione.

Nel 2012 UNITER ha incorporato le attività di Performa Confcommercio, ex Società consortile a responsabilità limitata del sistema Confcommercio, includendo così nei suoi servizi anche la formazione, l'orientamento, la valorizzazione e la riqualificazione delle risorse umane nonché la progettazione e realizzazione di iniziative a queste correlate.

Con l'accreditamento da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico ottenuto nel 2013, UNITER ha avviato ufficialmente l'attività di Agenzia per le Imprese, divenendo un interlocutore importante per le imprese e per i SUAP (Sportelli Unici per le Attività Produttive) nei procedimenti amministrativi inerenti la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione delle attività di produzione di beni e servizi.

La sede operativa è in piazza G. G. Belli, 2, 00153 Roma.

Tel. 06/5895144 - 418; Fax 06 - 5866309.



PENSIONI: COSA CAMBIA CON LA RIFORMA FORNERO

PENSIONI: COSA CAMBIA CON LA RIFORMA FORNERO



Direttore Responsabile

Pierangelo Raineri

Redazione, Direzione, Amministrazione

EBINTER

Via Cristoforo Colombo, 137

00147 Roma

Tel.06.57305405, Fax 06.57135472

www.ebinter.it

ebinter@ebinter.it

Registrazione del Tribunale di Roma

n. 218/2011 del 06/07/2011

ROC 21627

Stampa

Tipografia C.S.R. S.r.l.

Via di Pietralata, 157

00158 Roma

Finito di stampare nel mese di Marzo 2015.

La pubblicazione è aggiornata al 31/8/2014

SOMMARIO	Pag
INTRODUZIONE	3
1. Il lavoro dipendente	7
1.1 La riforma Fornero e le regole precedenti	9
1.2 Le prestazioni pensionistiche attuali	11
1.3 Perequazione automatica delle pensioni	28
1.4 I lavoratori esodati	30
1.5 Ricongiunzione e totalizzazione dei periodi assicurativi	37
1.6 Esodo anticipato lavoratori prossimi al pensionamento	42
2. Il lavoro autonomo: gli esercenti attività commerciali	47
2.1 Istituzione obbligo assicurativo e soggetti assicurabili	49
2.2 La riforma Fornero e le regole precedenti	51
2.3 Le prestazioni pensionistiche attuali	52
2.4 Perequazione automatica delle pensioni	67
2.5 Ricongiunzione e totalizzazione dei periodi assicurativi	68
2.6 Gli indennizzi per la cessazione dell'attività commerciale	69
3. Il lavoro parasubordinato	73
3.1 Istituzione ed evoluzione della Gestione separata ex lege 8 agosto 1995, n. 335, art.2, comma 26	75
3.2 I soggetti assicurabili	76
3.3 Le prestazioni pensionistiche attuali	79
3.4 Ricongiunzione e totalizzazione dei periodi assicurativi	84
<i>Appendice - Le principali fonti normative</i>	87

Introduzione

Il sistema previdenziale italiano risente soprattutto degli squilibri finanziari derivanti dalla minor durata della vita lavorativa rispetto al periodo di erogazione delle pensioni.

L'allungamento della vita media registrato negli ultimi decenni ed il conseguente incremento del periodo di godimento delle prestazioni impongono necessariamente il prolungamento del periodo di accumulo delle risorse necessarie a coprire i relativi costi.

Il vero nodo è l'assenza di un ricambio intergenerazionale adeguato che consenta di bilanciare, attraverso i lavoratori in attività, il numero di pensionati che di anno in anno appesantisce gli impegni assunti dal sistema previdenziale.

In Europa, tutti i Paesi stanno mettendo a punto correttivi diretti a contrastare gli effetti dell'andamento demografico sulla spesa previdenziale nell'intento di compensare gli squilibri che hanno interessato, nel corso degli anni, e continuano ad interessare i sistemi di sicurezza sociale.

In Italia, malgrado gli interventi sino ad oggi effettuati in materia di previdenza obbligatoria e complementare, non era stata ancora realizzata una stabilizzazione della spesa pensionistica in relazione al PIL. Ad oggi, il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati si avvicina infatti alla parità.

L'aumento della spesa previdenziale dipende anche, secondo le diverse analisi effettuate nel tempo, anche da fattori interni, ovvero da difetti "strutturali" del sistema stesso.

La spesa previdenziale risente infatti di una serie di oneri assistenziali

che impropriamente gravano sui bilanci degli enti previdenziali, falsandone l'effettiva portata.

Senza un'effettiva separazione fra "previdenza" ed "assistenza", la vera spesa pensionistica continua a non essere identificabile ed a far sì che oneri impropri gravino su aziende e lavoratori.

Inoltre, il sistema previdenziale era stato originariamente pensato nella formula a "capitalizzazione", vale a dire come un meccanismo di accumulo che fa affidamento sul valore costante della moneta.

Di fronte ad una svalutazione per lunghi anni elevata, l'impianto ha imposto il passaggio al sistema a "ripartizione", basato sul livello retributivo raggiunto negli ultimi anni di lavoro, meno penalizzante ma sicuramente più costoso.

A differenza di altri Paesi europei, in Italia la previdenza complementare, considerata ormai nella maggior parte di tali paesi il secondo pilastro dei moderni sistemi previdenziali, non ha ancora avuto un notevole sviluppo, in quanto tale scelta non è stata finora accompagnata da incentivi adeguati.

Sulla scorta di tali parametri, si è avvertita la necessità di accelerare le riforme già in atto attraverso ulteriori correttivi al sistema previdenziale vigente.

6

In tale contesto, la riforma Fornero ha apportato significative modifiche alla disciplina previgente, inasprendo ancor più i requisiti per l'accesso alla pensione.

Ciò, sia con riferimento al lavoro dipendente, pubblico e privato, sia al lavoro autonomo, per il quale i requisiti pensionistici sono stati sempre più rigorosi nel tempo rispetto al lavoro dipendente.

In particolare, con l'introduzione dell'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, la modifica dei requisiti è continua nel tempo, con evidenti ripercussioni sul mercato del lavoro.

Anche per ciò che concerne il lavoro parasubordinato, l'accesso ai requisiti pensionistici è stato profondamente modificato sia nel requisito anagrafico che contributivo.

Tali cambiamenti, nel determinare, di fatto, un prolungamento della vita lavorativa dei citati soggetti, comportano anche, ad esempio per il lavoro dipendente, la necessità, da parte delle aziende, di dover mantenere in servizio lavoratori ormai prossimi al pensionamento.

In tale contesto, l'obiettivo di questa pubblicazione è di mettere in luce i cambiamenti apportati in materia dalla citata normativa, fornendo una pratica sintesi della nuova disciplina previdenziale con particolare riguardo alle tre principali tipologie di lavoro utilizzate nel nostro Paese.

Capitolo 1

Il lavoro dipendente

1.1 La riforma Fornero e le regole precedenti

La riforma Fornero va ad incidere pesantemente sul sistema previdenziale italiano, con l'obiettivo di conseguire notevoli risparmi con immediatezza.

Tale riforma, infatti, ha profondamente modificato il sistema previdenziale nei seguenti aspetti:

- a) per i contributi versati dall'1.1.2012 ha introdotto il sistema contributivo anche per i lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
- b) ha elevato l'età di pensionamento per la vecchiaia e ha parificato l'età di pensionamento uomo-donna;
- c) ha soppresso le cosiddette finestre pensionistiche;
- d) ha previsto una deroga al pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici;
- e) ha previsto un'età minima per la pensione di vecchiaia ordinaria;
- f) ha introdotto nuovi requisiti per la pensione anticipata (ex anzianità);
- g) ha previsto una particolare deroga al pensionamento anticipato;

- h) ha previsto un requisito di importo minimo per la pensione anticipata nel sistema contributivo;
- i) ha modificato il sistema di adeguamento agli incrementi della speranza di vita;
- j) ha previsto alcune esclusioni dalla nuova normativa;
- k) ha modificato le disposizioni sul lavoro usurante;
- l) ha introdotto un contributo di solidarietà per gli iscritti ed i pensionati dei fondi speciali INPS (ex trasporti, ex telefonici, ex elettrici, ed ex INPDAI –Dirigenti aziende industriali);
- m) ha previsto l'armonizzazione dei regimi pensionistici con requisiti più favorevoli rispetto al regime generale;
- n) ha modificato il regime della totalizzazione;
- o) ha introdotto il blocco la perequazione automatica per le pensioni di importo superiore a circa 1.400 euro mensili;
- p) ha disposto un contributo di solidarietà sulle pensioni di importo più elevato.

Le disposizioni sono dirette a garantire il rispetto dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:

- a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
- b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche incentivando la prosecuzione della vita lavorativa;
- c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;
- d) semplificazione, armonizzazione ed economicità delle diverse gestioni previdenziali.

In alcuni casi, tuttavia, la riforma non va ad incidere sulle seguenti regole, precedenti alla riforma stessa.

Pensione di vecchiaia

Per chi entro il 31.12.2011 ha raggiunto i sotto indicati requisiti, con almeno 20 anni di contributi, trovano applicazione le regole antecedenti alla riforma Fornero.

- Uomini 65 anni;
- Donne 60 anni (fino al 31.12.2013), dal 2014 viene innalzata (vedi tabella pubblicata nella parte inerenti le *lavoratrici salvaguardate*).

Pensione di anzianità

Per chi entro il 31.12.2011 ha raggiunto i sotto indicati requisiti, trovano applicazione le regole antecedenti alla riforma Fornero

TAB. 1

Decorrenza	Requisiti
1.1.2008	58 anni di età e 35 anni di contributi
1.7.2009-31.12.2010	Quota 95 (almeno 59 anni di età e 35 anni di contributi)
Dall'1.1.2011	Quota 96 (almeno 60 anni di età e 35 anni di contributi)

In alternativa alle decorrenze della tabella 1, 40 anni di contributi (2.080 settimane), indipendentemente dall'età anagrafica

Finestre mobili – Pensione di vecchiaia e di anzianità

Dall'1.1.2011 a coloro che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 anni per le lavoratrici del settore privato), ai soggetti con età inferiore a 60 e 65 anni ma che raggiungono le cosiddette quote (somma di età e anzianità contributiva) ovvero che, indipendentemente dall'età, hanno maturato almeno 40 anni di contribuzione, la pensione stessa viene erogata dodici mesi dopo la data di maturazione dei requisiti.

1.2 Le prestazioni pensionistiche attuali

Pensione di vecchiaia

La riforma Fornero ha introdotto i seguenti nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia.

I nuovi requisiti anagrafici sono i seguenti:

TAB. 2

Periodo	Uomini	Donne
1.1.2013 -31.12.2013	66 anni e 3 mesi*	62 anni e 3 mesi*
1.1.2014 - 31.12.2015	66 anni e 3 mesi*	63 anni e 9 mesi*
1.1.2016 -31.12.2017	66 anni e 3 mesi**	65 anni e 3 mesi**
1.1.2018– 31.12.2020	66 anni e 3 mesi**	66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita

** Requisito da adeguare alla speranza di vita

Dal 2013 è in vigore l'adeguamento automatico dell'età pensionabile alla speranza di vita. Su tale importante aspetto vedi paragrafo successivo.

Dall'1.1.2021, inoltre, l'età per la pensione di vecchiaia sarà fissata in 67 anni, a prescindere dal predetto adeguamento alla speranza di vita.

La riforma Fornero ha previsto anche un sistema di incentivazione al proseguimento dell'attività lavorativa. In caso di non raggiungimento dei requisiti contributivi come dipendente e qualora si possa far valere contribuzione mista, ad es. come dipendente e come commerciante o artigiano o coltivatore diretto, i requisiti per la pensione sono quelli dei lavoratori autonomi.

È richiesta una contribuzione minima di 20 anni. Al raggiungimento del predetto requisito sono utili tutti contributi versati.

Per i lavoratori la cui contribuzione ha avuto inizio dal 1996 l'importo pensionistico non può essere inferiore a 1,5 volte l'ammontare dell'assegno sociale, rivalutato annualmente (nel 2014 tale importo è pari a circa 8.700 euro annui). Ciò non è richiesto se il lavoratore ha almeno 70 anni di età ed almeno 5 anni di contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella figurativa (servizio militare, maternità, malattia e infortunio).

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, il predetto requisito di 70 anni, in base all'adeguamento alla speranza di vita, è incrementato a 70 anni e 3 mesi. Successivamente, tale requisito anagrafico potrà subire ulteriori incrementi, sempre sulla base del medesimo adeguamento.

Alla data di decorrenza della pensione, deve essere cessato il rapporto di lavoro dipendente.

La riforma Fornero ha abrogato le finestre mobili, che di fatto allungavano i requisiti pensionistici per i dipendenti di 12 mesi. Pertanto, la

pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dei prescritti requisiti, o su richiesta dell'interessato dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L'efficacia delle disposizioni sulla reintegrazione o tutela reale opera fino al conseguimento dei 70 anni di età, cui vanno aggiunti gli incrementi della speranza di vita.

Lavoratrici madri

Per le pensioni i determinate esclusivamente con il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

- per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età = 170 giorni per ciascun figlio;
- per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, disabili = 25 giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
- a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro per la maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito per la pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al predetto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione dell'importo della pensione con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica maggiorata di un anno, in caso di uno o due figli e di due anni in caso di tre o più figli.

Adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita

Dall'1.1.2013 (invece che dall'1.1.2015 come disposto dalla normativa precedente la Riforma Fornero), i requisiti di pensionistici sono adeguati all'incremento della speranza di vita, accertata dall'ISTAT con cadenza triennale. Dal 2019 tale frequenza diventa biennale.

L'aggiornamento è effettuato con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno 12 mesi prima della data di

decorrenza di ogni aggiornamento. L'ISTAT deve rendere disponibile, entro il 31 dicembre, la variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni, in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

In fase di primo adeguamento è stato previsto che l'aggiornamento dei requisiti anagrafici non può, in ogni caso, superare i 3 mesi. L'adeguamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della speranza di vita. Sono previste specifiche procedure per il calcolo dell'aggiornamento nei casi di periodi temporali frazionati.

L'adeguamento viene applicato anche ai coefficienti di trasformazione, che vengono utilizzati nel sistema di calcolo contributivo per calcolare l'importo della pensione.

Pensione anticipata (ex anzianità)

Dall'1.1.2012 la pensione di anzianità è sostituita da quella anticipata.

Dall'1.1.2012 i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 conseguono il diritto alla pensione anticipata qualora in possesso dei seguenti requisiti contributivi:

TAB. 3

Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese (pari a 2.188 settimane)	41 anni e 1 mese (pari a 2.136 settimane)
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	42 anni e 5 mesi* (pari a 2.205 settimane)	41 anni e 5 mesi* (pari a 2.153 settimane)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi* (pari a 2.210 settimane)	41 anni e 6 mesi* (pari a 2.158 settimane)
Dal 1° gennaio 2016	42 anni e 6 mesi** (pari a 2.210 settimane)	41 anni e 6 mesi** (pari a 2.158 settimane)

* Requisito adeguato alla speranza di vita

** Requisito da adeguare alla speranza di vita

Per il predetto requisito sono utili tutti i contributi versati. Per il raggiungimento del requisito minimo contributivo di 35 anni per la pensione

di anzianità (normativa antecedente alla riforma Fornero) sono esclusi i contributi figurativi per disoccupazione ordinaria e per malattia.

In caso di non raggiungimento dei requisiti contributivi come dipendente e si possa far valere contribuzione mista, ad es. come dipendente e come commerciante o artigiano o coltivatore diretto, i requisiti sono quelli dei lavoratori autonomi.

Per chi accede alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di pensione relativa ai contributi maturati al 31 dicembre 2011, una riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni.

Tale percentuale annua è elevata al 2% per ogni anno di ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Pertanto, la riduzione è pari all'1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni (ad esempio, chi accede al trattamento anticipato all'età di 60 anni subirà una riduzione del 2%, ovvero, 1%+1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti ai 60 anni (ad esempio, chi accede al trattamento anticipato all'età di 58 anni subirà una riduzione del 6%, ovvero, 2%+2%+1%+1%).

Qualora l'età di accesso al pensionamento non sia intera (ad es. 59 anni e sei mesi), la riduzione percentuale è riproporzionata in base al numero di mesi.

Per coloro che hanno un'anzianità contributiva:

- pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
- inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

La riduzione percentuale della pensione non si applica a chi matura il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017, qualora tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, ivi compresi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, obblighi di leva, infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria. A seguito di successive modifiche normative è utile anche la contribuzione figurativa per le giornate dedicate dai lavoratori alla donazione del sangue e di emocomponenti; i congedi parentali di maternità e paternità (decreto legislativo 151/2001), nonché i congedi ed i permessi per assistere i disabili (legge 104/92).

Pensione anticipata nel sistema contributivo

A partire dal 1° gennaio 2012 i lavoratori, per i quali il primo versamento contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire la pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni.

TAB. 4

Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese (pari a 2.188 settimane)	41 anni e 1 mese (pari a 2.136 settimane)
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	42 anni e 5 mesi* (pari a 2.205 settimane)	41 anni e 5 mesi* (pari a 2.153 settimane)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi* (pari a 2.210 settimane)	41 anni e 6 mesi* (pari a 2.158 settimane)
Dal 1° gennaio 2016	42 anni e 6 mesi** (pari a 2.210 settimane)	41 anni e 6 mesi** (pari a 2.158 settimane)

* Requisito adeguato alla speranza di vita

** Requisito da adeguare alla speranza di vita

Per il raggiungimento dei predetti requisiti sono validi tutti i contributi versati, ad esclusione dei versamenti volontari. Inoltre, la contribuzione per periodi lavorativi antecedenti il 18° anno di età, è moltiplicata per 1,5.

In alternativa, al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare della pensione non sia inferiore ad un importo mensile almeno pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (nel 2014, in via provvisoria, complessivamente pari a 1.253,31 euro mensili). Tale importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolato dall’ISTAT.

Per il computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva”, è utile solo la contribuzione obbligatoria, volontaria e da riscatto, con esclusione di quella figurativa.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato, in base all’adeguamento alla speranza di vita, di tre mesi ed è pari, pertanto, a 63 anni e tre mesi.

Per i lavoratori la cui contribuzione decorre dall’1.1.1996, non opera la riduzione per il pensionamento ad un’età inferiore a 62 anni.

È necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione.

Anche a coloro che dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per la pensione anticipata, non si applicano le finestre mobili.

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La quota di pensione per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.

La disposizione riguarda i lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contributi.

Per i predetti lavoratori, pertanto, la pensione è calcolata secondo le regole del sistema misto, l'importo è determinato dalla somma:

- a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata con il sistema retributivo;
- b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata con il sistema contributivo.

Per chi al 31 dicembre 1995 aveva meno di 18 anni di contributi resta fermo il calcolo misto.

I lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di contributi, possono optare per la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, a condizione di possedere, al momento dell'opzione, almeno 15 anni di contributi, di cui almeno 5 nel sistema contributivo. A tali lavoratori si applicano i requisiti previsti dalla riforma Fornero, sia per la pensione di vecchiaia sia per la pensione anticipata, per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Deroghe

- i lavoratori dipendenti del settore privato possono conseguire la pensione anticipata a 64 anni di età, con i seguenti requisiti: almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2012 ed almeno 60 anni di età al 31 dicembre 2012;
- le lavoratrici dipendenti del settore privato possono conseguire il trattamento di vecchiaia alternativamente:
 - al ricorrere del prescritto requisito anagrafico (vedi tabella 1);
 - al compimento del 64° anno di età, qualora al 31 dicembre 2012 abbiano almeno 20 anni di contributi ed almeno 60 anni di età.

1. Il lavoro dipendente

Le predette disposizioni si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici che al 28 dicembre 2011 erano dipendenti nel settore privato. Al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita. Anche nei casi sopraindicati si applica il nuovo regime delle decorrenze della pensione anticipata e della pensione di vecchiaia sopra illustrato.

Categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la precedente disciplina

a) Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011

Tali lavoratori, sono esclusi dalle nuove regole. A tal fine possono chiedere all'INPS la certificazione del diritto.

Questi lavoratori possono accedere alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata sulla base dei nuovi requisiti, qualora possano anticipare il trattamento pensionistico per effetto della mancata applicazione delle cosiddette finestre mobili.

b) Lavoratrici in regime sperimentale

La nuova normativa non si applica alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2015, optino per la pensione di anzianità liquidata interamente con il sistema contributivo. Le lavoratrici in questione debbono possedere, al 31.12.2015, 35 anni di contributi e 57 anni di età.

Tale possibilità è subordinata alla condizione che la decorrenza della pensione, comprensiva della finestra mobile e dell' adeguamento alla speranza di vita, si collochi entro il 31 dicembre 2015.

c) Lavoratori non vedenti

Sono confermati i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia dei lavoratori non vedenti, rispettivamente pari a 55 anni per gli uomini ed a 50 anni per le donne. L'agevolazione spetta a condizione che siano ciechi dalla nascita o prima dell'inizio dell'assicurazione o che abbiano almeno 10 anni di contributi e di assicurazione dopo l'insorgere della cecità.

Per i non vedenti che non rientrano nelle condizioni sopraindicate, il requisito di età è pari a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne.

d) Lavoratori invalidi

Per le persone con invalidità non inferiore all'80%, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia rimane confermato a 60 anni per gli uomini ed a 55 anni per le donne.

e) *Lavoratori con 15 anni di contributi al 31.12.1992*

Per questi lavoratori resta fermo il requisito contributivo di 15 anni, invece, l'età anagrafica è quella della riforma Fornero

Lavori usuranti

La riforma Fornero ha modificato anche i requisiti agevolati previsti per i lavori usuranti.

Possono usufruire del pensionamento anticipato i lavoratori:

- utilizzati in mansioni particolarmente usuranti,
- subordinati notturni;
- addetti alla cosiddetta “linea catena”,
- i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

La disciplina a regime, è stata anticipata dalla riforma Fornero all'1.1.2012 (invece che dall'1.1.2013) e sono stati incrementati i requisiti. Inoltre, trovano applicazione l'adeguamento alla speranza di vita e la cosiddetta “finestra mobile”, per cui la decorrenza della pensione avviene 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti.

*Lavoratori notturni*a) *Lavoratori notturni a turni*

Per i predetti lavoratori che svolgano lavoro notturno per almeno sei ore, comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino e per un numero minimo di giorni l'anno, i requisiti sono i seguenti.

TAB.5

Anno	n. notti annue	età anagrafica	Somma età anagrafica /anni contributi
2012	Da 64 a 71	62 anni	98
	Da 72 a 77	61 anni	97
	Almeno 78	60 anni	96
1.1.2013 al 31.12.2015	Da 64 a 71	63 anni e 3 mesi*	99 e 3 mesi*
	Da 72 a 77	62 anni e 3 mesi*	98 e 3 mesi*
	Almeno 78	61 anni e 3 mesi*	97 e 3 mesi*

* Adeguata all'incremento della speranza di vita

1. Il lavoro dipendente

Il beneficio è condizionato allo svolgimento dell'attività lavorativa usurante al pensionamento e che tali attività siano state svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci di lavoro. Dal 2018 l'attività usurante deve essere svolta per un periodo almeno pari alla metà dell'intera vita lavorativa.

È richiesta un'anzianità contributiva minima pari a 35 anni.

b) Lavoratori notturni per l'intero anno

Per i lavoratori che svolgano attività per almeno 3 ore nell'intervallo compreso fra la mezzanotte e le cinque del mattino per l'intero anno lavorativo, i requisiti sono i seguenti.

Anno	Età anagrafica	Somma età anagrafica/ anni contribuiti
2012	60 anni	96
1.1.2013-31.12.2015	61 anni e 3 mesi*	97 e 3 mesi*

* Adeguata all'incremento della speranza di vita

20

È richiesta un'anzianità contributiva minima pari a 35 anni.

Ai lavoratori in questione si applicano le finestre mobili, pertanto la pensione viene pagata 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti.

Trattamenti di invalidità

In base alla riduzione della capacità di lavoro sono previste le seguenti prestazioni pensionistiche:

a) Assegno ordinario d'invalidità

L'assegno è concesso ai lavoratori che abbiano avuto una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, per motivi di salute, ha validità triennale ed è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

Sono richiesti i seguenti requisiti:

- riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, per infermità o difetto fisico o mentale (invalidità pari ad almeno il 67%);
- almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e as-

sicurazione), di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

L'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, a condizione che risultino soddisfatti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi richiesti.

L'assegno è soggetto a revisione per la verifica del permanere del requisito sanitario. Dopo tre conferme consecutive, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente.

L'assegno, al compimento dell'età pensionabile e in presenza dei prescritti requisiti, si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia.

L'importo viene determinato con il sistema di calcolo:

- misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo);
- contributivo, se il lavoratore ha iniziato l'attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

L'assegno non è reversibile ai superstiti, tuttavia lo diventa al compimento dell'età pensionabile per la vecchiaia, in quanto l'assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia.

La legge 335/95 ha previsto la riduzione dell'assegno d'invalidità qualora il beneficiario percepisca redditi da lavoro dipendente od autonomo superiori a 4 volte il trattamento minimo annuo INPS.

Per il 2014 la prestazione è così ridotta:

TAB. 6

IMPORTO REDDITI DA LAVORO	PERCENTUALE RIDUZIONI
Fino a euro 26.071,76	nessuna
Oltre euro 26.071,76 e fino ad euro 32.589,70	25%
Oltre euro 32.589,70	50%

Gli importi sono stabiliti in via previsionale e potrebbero essere rivisti a fine 2014.

b) Pensione di inabilità

La pensione è concessa ai lavoratori che si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

1. Il lavoro dipendente

- assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità o difetto fisico o mentale;
- almeno 260 contributi settimanali, di cui 156 nei cinque anni antecedenti la domanda.
- cessazione dell'attività lavorativa;
- rinuncia ai trattamenti contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, in presenza dei prescritti requisiti, sanitari ed amministrativi.

La pensione può essere sottoposta a revisione.

L'importo della pensione che viene determinato con il sistema di calcolo:

- misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo);
- contributivo, se il lavoratore ha iniziato l'attività lavorativa dopo il 31.12.1995, si ottiene sommando all'anzianità contributiva maturata un "bonus contributivo" cosiddetta *maggiorazione convenzionale* (nel limite massimo di 40 anni di contributi) corrispondente al periodo mancante al compimento dell'età pensionabile, pari a 60 anni sia per gli uomini sia per le donne, a seguito dell'introduzione del sistema contributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall' 1.1.2012.

Per le pensioni di inabilità con decorrenza dal 1° febbraio 2012, per effetto della riforma Fornero, la citata maggiorazione convenzionale viene calcolata mediante il sistema contributivo.

Pensione ai superstiti

In caso di morte del lavoratore i suoi familiari hanno diritto alla pensione ai superstiti.

Essa si divide nelle seguenti tipologie:

a) pensione di reversibilità

Se il deceduto era titolare di pensione (vecchiaia, anzianità o inabilità).

b) Pensione indiretta

Se il deceduto era in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di vecchiaia (cioè 15 anni equivalenti a

780 contributi settimanali) o per l'assegno di invalidità (260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio precedente la morte).

La pensione spetta ai seguenti familiari: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle.

a) il coniuge;

il coniuge separato o divorziato. Qualora il coniuge sia separato con "addebito", la pensione spetta soltanto se, in base a sentenza giudiziaria, è riconosciuto l'assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;

il coniuge divorziato, qualora titolare di assegno di divorzio e non abbia contratto nuovo matrimonio, purché il deceduto sia iscritto all'INPS prima della sentenza di divorzio. Nell'eventualità di un nuovo matrimonio, il coniuge perde il diritto alla pensione di reversibilità e gli viene erogato un importo pari a 26 volte l'ammontare della pensione percepita alla data delle nuove nozze;

b) i figli

- minorenni;
- studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
- studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni, a carico del genitore deceduto;
- inabili, senza limite di età, a carico del genitore morto;

c) i nipoti, di età inferiore a 18 anni a carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data del decesso degli stessi;

d) i genitori (in assenza del coniuge, dei figli e dei nipoti):

- con età di almeno 65 anni;
- non titolari di pensione;
- a carico del deceduto al momento del decesso;

e) i fratelli celibi e le sorelle nubili (in assenza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori):

- inabili al lavoro;
- a carico del lavoratore defunto.

*Importo della pensione***TAB.7**

Superstiti	Percentuale
coniuge	60%
coniuge con un figlio	80%
coniuge con due o più figli	100%
un figlio(*)	70%
due figli(*)	80%
tre o più figli(*)	100%

(*) ai nipoti spettano le stesse aliquote percentuali dei figli

Per ogni altro familiare avente diritto, diverso dal coniuge, dai figli e dai nipoti la percentuale è pari al 15%. Il totale delle quote, naturalmente, non può superare il cento per cento della pensione che sarebbe spettata al lavoratore deceduto.

Riduzione pensionistica per differenza di età con il coniuge

Per le pensioni ai coniugi superstiti con decorrenza dall' 1.1.2012 qualora il deceduto si sia sposato ad almeno 70 anni di età e la differenza di età con il coniuge superstite superi i 20 anni, l'ammontare della pensione viene decurtato. La riduzione sarà del 10% per ogni anno di matrimonio mancante al decimo. Per le frazioni di anno, tale riduzione viene determinata in proporzione. La decurtazione non si applica in presenza di figli minori, studenti o inabili.

La pensione di reversibilità viene ridotta qualora vi siano dei redditi del beneficiario, ad esclusione dei nuclei familiari comprendenti i figli minori, studenti o inabili.

È prevista la decurtazione della pensione ai superstiti qualora il beneficiario percepisca redditi superiori a 3 volte il trattamento minimo annuo INPS.

Per l'anno 2014 la prestazione viene così rimodulata:

TAB.8

AMMONTARE REDDITI	PERCENTUALE RIDUZIONE
Fino a euro 19.553,82	nessuna
oltre euro 19.553,82 e fino ad euro 26.071,76	25%
oltre euro 26.071,76 e fino ad euro 32.589,70	40%
oltre euro 32.589,70	50%

I limiti reddituali per il 2014 sono provvisori e potrebbero essere modificati alla fine del 2014. Sono esclusi dal computo dei redditi: la casa di abitazione, il TFR e le relative anticipazioni, le competenze a tassazione separata e la pensione di reversibilità.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del lavoratore.

Indennità per morte

Se l'assicurato è morto senza aver raggiunto i requisiti per la pensione indiretta, ai superstiti spetta un' indennità per morte (lavoratore assicurato al 31.12.1995) o una tantum (lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995).

- **Indennità per morte**

L'indennità è liquidata in proporzione ai contributi versati, a condizione che nei 5 anni antecedenti alla morte sia stato versato almeno un anno di contributi. La domanda deve essere presentata entro un anno dal decesso del lavoratore. L'indennità corrisposta è di importo variabile compreso fra 22,31 euro e 66,93 euro.

- **Indennità una tantum**

L'indennità è pari all'importo mensile dell'assegno sociale (nel 2014, in via provvisoria, pari a circa 5.800 euro annui) per il numero degli anni di contribuzione. Per usufruire dell'indennità i superstiti non devono aver diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattie professionali in conseguenza del decesso dell'assicurato e non debbono possedere redditi superiori ai limiti previsti per l'assegno sociale.

Pensione supplementare

Il lavoratore già pensionato a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) (ad es. gestione dipendenti pubblici, ecc.) ed in possesso di contributi nell'assicurazione generale obbligatoria insufficienti a conseguire il diritto ad un'altra pensione, può chiedere la pensione supplementare.

Tale pensione non prevede l'integrazione al trattamento minimo.

Il versamento di ulteriori contributi dopo la decorrenza della pensione dà diritto, invece, ad un supplemento di pensione

Soggetti esclusi

- a) i pensionati a carico delle casse dei liberi professionisti;
- b) i pensionati a carico della gestione lavoratori dello spettacolo,
- c) i titolari di pensione estera di un Paese non convenzionato con l'Italia;
- d) i titolari di pensione estera con un Paese convenzionato con l'Italia;
- e) i pensionati della gestione lavoratori parasubordinati.

Pensione supplementare diretta-Requisiti

- Essere pensionati o avere in corso la liquidazione di una pensione principale a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'AGO;
- mancanza dei requisiti, di contribuzione ed assicurazione, per ottenere una pensione autonoma;
- avere l'età pensionabile per la pensione di vecchiaia nel fondo in cui si chiede la pensione supplementare
- cessazione del rapporto di lavoro dipendente;

Pensione supplementare di invalidità

Riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 per infermità fisica o mentale.

Pensione supplementare indiretta

I superstiti del lavoratore non pensionato hanno diritto alla pensione nei seguenti casi:

- 1) abbiano conseguito il diritto ad una pensione ai superstiti a carico di una forma previdenziale obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'AGO;

- 2) non possano conseguire la pensione autonoma per mancanza dei requisiti assicurativi e contributivi.

Pensione supplementare di reversibilità

I superstiti del lavoratore beneficiario della pensione supplementare hanno diritto alla pensione in questione nel caso in cui abbiano conseguito il diritto alla pensione di reversibilità a carico della forma obbligatoria di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'AGO che erogava la pensione al lavoratore deceduto.

L'ammontare della pensione viene individuato con il seguente sistema di calcolo:

- 1) qualora i contributi versati all'AGO si riferiscano unicamente a periodi precedenti l'1.1.1996 = retributivo;
- 2) qualora i contributi versati all'AGO si riferiscano a periodi antecedenti l'1.1.1996 e successivi al 31.12.21995 = misto (una parte calcolata con il retributivo e l'altra con il contributivo),
- 3) qualora i contributi versati all'AGO si riferiscano unicamente a periodi successivi al 31.12.1995 o al 31.12.2011 = contributivo.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Altri casi

- a) pensione di invalidità: dal primo giorno del mese successivo al riconoscimento dei requisiti sanitari.
- b) Pensione supplementare ai superstiti: dal primo giorno del mese successivo al decesso.

Supplemento di pensione

Nel caso in cui il pensionato continui l'attività lavorativa e, quindi, versi ulteriori contributi dopo il pensionamento, questi ultimi danno diritto ad un supplemento di pensione, che si aggiunge alla pensione stessa.

Il supplemento può essere richiesto dopo cinque anni dalla decorrenza della pensione o di un precedente supplemento. Per una sola volta, il supplemento può essere richiesto dopo due anni, a condizione che l'interessato abbia compiuto l'età pensionabile per la vecchiaia.

Il supplemento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

1.3 Perequazione automatica pensioni

Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica delle pensioni è riconosciuta:

- a) nella misura del 100 per cento, ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo;
- b) nella misura del 95%, ai trattamenti pensionistici complessivi superiore a 3 e fino a 4 volte il trattamento minimo;
- c) nella misura del 75% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo;
- d) nella misura del 50% ai trattamenti pensionistici complessivi superiori a 5 e fino a 6 volte il trattamento minimo. Per i trattamenti pensionistici complessivi superiori a 6 volte il trattamento minimo la relativa percentuale viene fissata al 40% per il 2014 ed al 45% per gli anni 2015 e 2016.

Per il 2014 per le fasce di importo pensionistico superiori a sei volte il trattamento minimo, non è concesso alcun adeguamento.

In tal modo, viene modificata la disciplina in materia, in quanto viene considerato l'importo complessivo del trattamento pensionistico e non più per singole fasce di importo pensionistico.

È previsto, inoltre, un meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo predette, per far sì che le pensioni superiori a tale limite non risultino inferiori, successivamente all'applicazione del nuovo meccanismo di indicizzazione delle pensioni, al citato limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante al medesimo soggetto.

In concreto, per l'anno 2014 i limiti di perequazione, determinati dall'INPS in via provvisoria, sono i seguenti:

TAB.9

Fasce di reddito	Percentuale di incremento	Importo
Fino a 3 volte il trattamento minimo (TM) (circa 19.500 euro)	1,2%	fino a € 1.486,29
Fascia di garanzia*		* oltre € 1.486,29 e fino a € 1.488,06 garantiti 1.504,13
Oltre 3 e fino a 4 volte il TM (oltre circa 19.500 euro e fino a circa 26.000 euro)	1,08%	oltre € 1.486,29 e fino a € 1.981,72
Fascia di Garanzia*		* oltre € 1.981,72 e fino a € 1.985,25 garantiti 2.003,12
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM (oltre circa 26.000 euro e fino a circa 32.500 euro)	0,90%	oltre € 1.981,72 e fino a € 2.477,15
Fascia di Garanzia*		oltre € 2.477,15 e fino a € 2.484,53 garantiti 2.499,44
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM (oltre circa 32.500 euro e fino a circa 39.000 euro)	0,60%	oltre € 2.477,15 e fino a € 2.972,58
Oltre a € 2.972,58	Importo fisso	Aumento di 17,84

* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

Gli importi sopraindicati sono stati determinati sulla base del disegno di legge di stabilità 2014 e non tengono conto delle modifiche apportate durante l'iter parlamentare del provvedimento, pertanto i predetti importi saranno soggetti a revisione.

Contributo di solidarietà pensioni di importo elevato

Dall'1.1.2014 al 31.12.2016 i trattamenti pensionistici obbligatori di importo complessivo superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS (circa 90.000 euro lordi annui) sono assoggettati ad un contributo di solidarietà, pari al:

- a) 6% sulla parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo pensionistico INPS (circa 90.000 euro) e fino all'importo lordo di venti volte il predetto trattamento minimo (circa 130.000 euro lordi annui);
- b) 12% sulla parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo e fino a trenta volte il trattamento minimo (circa 195.000 euro lordi annui);
- c) 18% sulla parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo.

La riforma Fornero, in precedenza, ha rideterminato il contributo di solidarietà nel modo seguente:

5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro;

10% per gli importi da 150.000 euro a 200.000 euro,

15% per gli importi oltre 200.000 euro.

Tale contributo è stato successivamente dichiarato incostituzionale e ne è stata disposta la restituzione. A tal fine è stato istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 60 milioni per il 2015.

1.4 Lavoratori cosiddetti esodati

La riforma Fornero non prevedendo alcuna gradualità nell'introdurre le nuove regole, più rigorose, ha creato i cosiddetti "esodati", cioè persone che non avevano più il lavoro (quindi lo stipendio) né la pensione. Per risolvere tali situazioni sono state introdotte alcune norme di salvaguardia.

Ai seguenti soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti alla riforma Fornero, nei limiti delle risorse stanziare, qualora maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

1° SALVAGUARDIA (65.000 lavoratori interessati) art.24, commi 14 e 15, legge n.214/2011 e decreto ministeriale 1°6.2012)

Categorie di lavoratori	Criteri di ammissione
a) lavoratori in mobilità ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> – accordi sindacali stipulati prima del 4.12.2011; – cessazione attività entro 4.12.2011; – perfezionamento requisiti entro periodo di fruizione indennità di mobilità
b) lavoratori in mobilità lunga	<ul style="list-style-type: none"> – accordi collettivi stipulati entro il 4.12.2011; – cessazione attività entro 4.12.2011
c) titolari prestazione straordinaria a carico fondi di solidarietà (settori credito, assicurativo, ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> – titolari assegno straordinario al 4.12.2011; – titolari assegno straordinario dopo 4.12.2011 con accordi collettivi stipulati entro 4.12.2011, qualora la prestazione sia autorizzata dall'INPS, resta fermo che gli interessati sono a carico del Fondo fino al compimento di almeno 62 anni di età
d) lavoratori che anteriormente al 4.12.2011 sono stati autorizzati ai versamenti volontari	<ul style="list-style-type: none"> – autorizzazione prima del 4.12.2011; – non essere stati rioccupati dopo l'autorizzazione; – almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6.12.2011; – decorrenza massima pensione: entro il 6.12.2013
e) lavoratori che al 4.12.2011 avevano in corso l'istituto dell'esonero dal servizio	<ul style="list-style-type: none"> – esonero in corso al 4.12.2011; – provvedimento di concessione emesso prima del 4.12.2011
f) lavoratori che al 31.10.2011 erano in congedo per assistere figli con disabilità grave (art.42, comma 5 d.lgs 151/2001)	<ul style="list-style-type: none"> – in congedo al 31.10.2011; beneficio solo per pensione con 40 anni di contributi, – perfezionamento requisito contributivo 40 anni entro 24 mesi dall'inizio del congedo

1. Il lavoro dipendente

Categorie di lavoratori	Criteri di ammissione
g) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31.12.2011: <ul style="list-style-type: none">– in base ad accordi individuali sottoscritti;– in base ad accordi collettivi di incentivi all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale	Data di cessazione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2011, <ul style="list-style-type: none">– non rioccupati dopo la cessazione del rapporto di lavoro– decorrenza massima pensione: entro il 6.12.2013

II° Salvaguardia (55.000 lavoratori interessati) (art.22, comma 1, D.L.95/2012 convertito nella legge 135/2012 e decreto ministeriale 8.10.2012)

Categorie di lavoratori	Criteri di ammissione
a) lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato accordi, in sede governativa, finalizzati alla gestione degli esuberi con ammortizzatori sociali	<ul style="list-style-type: none">– accordi stipulati in sede governativa entro il 31.12.2011;– cessazione attività lavorativa e collocazione in mobilità in data precedente, pari o successiva al 4.12.2011;– perfezionamento requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione della mobilità, ovvero, ove prevista della mobilità lunga
b) lavoratori per i quali accordi prevedevano accesso ai Fondi di solidarietà (settori credito assicurativo, ecc.)	<ul style="list-style-type: none">– accordi stipulati al 4.12.2011;– titolari prestazioni straordinarie a carico Fondi di solidarietà dopo il 4.12.2011;– permanenza a carico dei fondi di solidarietà fino a 62 anni di età
c) lavoratori autorizzati ai versamenti volontari	<ul style="list-style-type: none">– autorizzazione antecedente al 4.12.2011;– non essersi rioccupati dopo l'autorizzazione;– almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6.12.2011;– decorrenza della pensione: entro il 6.1.2015

Categorie di lavoratori	Criteri di ammissione
d) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31.12.2011: <ul style="list-style-type: none"> – in base ad accordi individuali sottoscritti; – in base ad accordi collettivi di incentivi all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale 	<ul style="list-style-type: none"> – data risoluzione rapporto di lavoro entro il 31.12.2011; – non rioccupati dopo risoluzione rapporto di lavoro; – decorrenza pensione: entro 6.1.2015.

III° salvaguardia (10.130 lavoratori interessati) (art.1, commi 231 e seguenti, legge 228/2012 e decreto interministeriale 22.4.2013)

Categorie di lavoratori	Criteri di ammissione
a) lavoratori cessati dal lavoro entro 30.9.2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31.12.2011	<ul style="list-style-type: none"> – perfezionamento requisiti utili a pensione entro il periodo di fruizione mobilità ordinaria o in deroga e, comunque entro il 31.12.2014
b) lavoratori autorizzati ai versamenti volontari entro il 4.12.2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6.12.2011 ancorché abbiano svolto dopo il 4.12.2011 qualsiasi attività non di lavoro dipendente a tempo indeterminato	<ul style="list-style-type: none"> – al 4.12.2011 aver conseguito un reddito complessivo lordo annuo non superiore a 7.500 euro; – perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza della pensione entro il 6.1.2015
c) lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30.6.2012, in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31.12.2011, ancorché abbiano svolto dopo la ces-	<ul style="list-style-type: none"> – dopo il 30.6.2012 aver conseguito un reddito complessivo lordo annuo non superiore a 7.500 euro; – perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza della pensione entro il 6.1.2015

1. Il lavoro dipendente

Categorie di lavoratori	Criteri di ammissione
sazione qualsiasi attività non di lavoro dipendente a tempo indeterminato	
d) lavoratori autorizzati ai versamenti volontari entro il 4.12.2011 e collocati in mobilità alla medesima data, i quali, in quanto fruitori dell'indennità di mobilità devono aspettare il termine di fruizione dell'indennità stessa per effettuare i versamenti volontari	- perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza della pensione entro il 6.1.2015

IV° Salvaguardia (6.500 lavoratori interessati) (art.11 decreto-legge 102/2013 convertito nella legge 124/2013)

34

Categorie di lavoratori	Criteri di ammissione
Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato risolto nel periodo 1.1.2009-31.12.2011, a causa della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo	- dopo la data di cessazione aver conseguito un reddito annuo lordo complessivo per qualsiasi attività non di lavoro dipendente a tempo indeterminato non superiore a 7.500 euro; - perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza della pensione entro il 6.1.2015

V° Salvaguardia (23.000 lavoratori interessati) (art. 1, commi da 191 a 198 legge 147/2013)

La salvaguardia dalla riforma pensionistica del 2011 è estesa alle seguenti tipologie di lavoratori:

A) I lavoratori autorizzati ai versamenti volontari entro il 4.12.2011 con almeno un contributo volontario accreditato al 6.12.2011, ancorché

abbiano svolto qualsiasi attività lavorativa non riconducibile al lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Tale categoria interessa 6.000 lavoratori. Questi soggetti saranno ricompresi nella deroga al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) dopo il 4.12.2011 abbiano conseguito un reddito lordo annuo per le predette attività lavorative non superiore a 7.500 euro;
- 2) perfezionino i requisiti pensionistici entro il 6.12.2014.

In pratica, si tratta di un ampliamento del numero di soggetti salvaguardati già disposto dalla terza salvaguardia.

B) La legge n. 147/2013, all'art. 1 comma 194, ha previsto la salvaguardia anche delle seguenti tipologie di lavoratori entro un massimo di 17.000 soggetti, nei seguenti casi:

- proscrittori volontari autorizzati al 4 dicembre 2011 con un contributo accreditato o accreditabile che, dopo il 4 dicembre 2011, abbiano svolto attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
- Lavoratori con accordi individuali o collettivi stipulati entro il 31.12.2011 cessati dall'attività lavorativa entro il 30 giugno 2012 e che abbiano svolto, dopo tale data, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
- Lavoratori con accordi individuali o collettivi stipulati entro il 31.12.2011 cessati dell'attività lavorativa dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012 e che abbiano svolto, dopo la data di cessazione, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
- Lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 che abbiano svolto dopo la cessazione qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
- Lavoratori in mobilità ordinaria che maturano il requisito pensionistico ante legge 214/2011 dopo la data di fine mobilità ed entro sei mesi dalla stessa. Il beneficiario, qualora necessario, può coprire i periodi contributivi successivi alla fine della mobilità con versamenti volontari.
- Soggetti autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 4 dicembre 2011 senza accreditamento di contributi effettivi alla stessa

data. Sono stati ricompresi i soggetti che hanno almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che a quest'ultima data non svolgano lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Per ognuna delle categorie di soggetti interessati dalla norma la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere successiva al 6 dicembre 2014.

Il trattamento pensionistico dei soggetti sopraindicati, evidenziati con il trattino, non può avere decorrenza anteriore all'1.1.2014.

Con decreto interministeriale sono definite le relative modalità attuative e l'INPS provvede al monitoraggio.

Ai cosiddetti esodati si applica sia la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita, sia del requisito anagrafico e contributivo.

I lavoratori in esame che vanno in pensione con i requisiti precedenti alla riforma Fornero in base ad almeno 40 anni di contributi (a prescindere all'età anagrafica), sono esclusi dai predetti adeguamenti; tuttavia, nei loro confronti si applica l'ulteriore posticipo della decorrenza di un mese qualora il requisito contributivo dei 40 anni sia maturato rispettivamente nel 2012, di due mesi nel 2013 e di 3 mesi a decorrere dal 2014.

Lavoratrici salvaguardate

Per le lavoratrici dipendenti cui si applicano le norme antecedenti alla riforma Fornero, le disposizioni sopracitate hanno previsto che, a decorrere dal 2014, sia gradualmente innalzato il requisito anagrafico di 60 anni per la pensione di vecchiaia.

Dall'1.1.2014, pertanto le lavoratrici salvaguardate possono accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dell'età anagrafica di 60 anni e 4 mesi, in presenza dei prescritti requisiti contributivi per l'accesso a tale trattamento pensionistico.

Per gli anni successivi, la nuova età pensionabile sarà la seguente

Anno	Requisito anagrafico
2015	60 anni e 6 mesi*
2016	60 anni e 6 mesi**
2017	60 anni e 10 mesi**
2018	61 anni e 3 mesi**
2019	61 anni e 9 mesi**
2020	62 anni e 3 mesi**
2021	62 anni e 9 mesi**
2022	63 anni e 3 mesi**
2023	63 anni e 9 mesi**
2024	64 anni e 3 mesi**
2025	64 anni e 9 mesi**
2026	65 anni**

* Requisito adeguato alla speranza di vita

** Requisito da adeguare alla speranza di vita

Al requisito sono da aggiungere le finestre mobili (12 mesi).

Tale innalzamento dell'età anagrafica non si applica alle lavoratrici che:

- maturano entro il 31 dicembre 2013 i requisiti di età e di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione di vecchiaia previsti dalla normativa previgente;
- siano non vedenti;
- siano riconosciute invalide in misura non inferiore all'80%.

1.5 Ricongiunzione e totalizzazione

Ricongiunzione

La ricongiunzione consente a chi ha contributi in diverse gestioni previdenziali di riunirli tutti presso una gestione, per ottenere una sola pensione.

La ricongiunzione deve interessare tutti i contributi che il lavoratore ha maturato in almeno due gestioni fino al momento della richiesta e che non siano stati già utilizzati per erogare una pensione.

I periodi contributivi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno diritto alla pensione in base alle regole del fondo stesso.

È possibile ricongiungere presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti Inps, (FPLD) tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione obbligatoria (INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, Gestioni degli Artigiani, commercianti e coltivatori diretti) Non è possibile ricongiungere i contributi versati alla Gestione parasubordinati.

Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel FPLD era gratuita. Dal 1° luglio 2010, invece, è a titolo oneroso.

La ricongiunzione dei contributi provenienti dalle Gestioni dei lavoratori autonomi avviene da sempre a pagamento. In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l'interessato possa far valere, successivamente alla cessazione dell'attività come lavoratore autonomo, almeno cinque anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.

La ricongiunzione comporta il pagamento di un importo calcolato in base ai contributi da ricongiungere, all'età, al sesso ed alla retribuzione del lavoratore alla presentazione della domanda.

L'INPS calcola l'onere della ricongiunzione e lo comunica all'interessato, che entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, deve provveder al pagamento.

È ammesso il pagamento rateale, per un numero di rate non superiore alla metà delle mensilità del periodo da ricongiungere (ad esempio 24 mesi se si ricongiungono quattro anni). Il pagamento rateale prevede un primo versamento di importo pari 3 rate comporta una maggiorazione per interessi.

Il mancato versamento dell'importo in unica soluzione o delle prime tre rate è considerato rinuncia alla ricongiunzione. Il mancato pagamento di due rate consecutive, in caso di rateazione già iniziata, comporta l'annullamento della ricongiunzione e la restituzione degli importi versati.

Totalizzazione

La totalizzazione consente di sommare tutta la contribuzione versata nelle diverse gestioni pensionistiche, casse o fondi previdenziali, per ottenere un'unica pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità ed ai superstiti.

In assenza della totalizzazione, infatti, gli interessati non avrebbero potuto utilizzare, tutta o in parte, la contribuzione versata. Pertanto, il lavoratore non deve essere pensionato.

La totalizzazione è gratuita ed è alternativa alla ricongiunzione, che è invece onerosa.

La pensione in totalizzazione:

- 1) non è integrabile al trattamento minimo;
- 2) non è soggetta alle decurtazioni per redditi da lavoro dipendente o autonomo;
- 3) usufruisce della perequazione automatica;
- 4) usufruisce dei trattamenti di famiglia;

La riforma Fornero ha previsto la possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti di qualsiasi durata (invece del precedente limite di 3 anni), per il conseguimento di un'unica pensione.

Possono utilizzare la totalizzazione, i lavoratori iscritti:

- a) a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti);
- b) alle forme esclusive, sostitutive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria (ad es. ex INPDAP dipendenti pubblici);
- c) alle forme pensionistiche obbligatorie degli enti previdenziali privatizzati (casce liberi professionisti);
- d) alla gestione parasubordinati INPS;
- e) al fondo clero.

La pensione in totalizzazione è possibile anche con la sola contribuzione versata all' INPS (ad esempio contributi versati in qualità di lavoratore dipendente e/o lavoratore autonomo-gestione separata)

Le condizioni per avvalersi dello strumento sono diverse a seconda del tipo di pensione richiesta.

Pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione

- età anagrafica di 65 anni per uomini e donne, da adeguare all'incremento della speranza di vita. Dall'1.1.2013 pertanto, pari a 65 anni e tre mesi. Inoltre va applicata la finestra mobile di 18 mesi;
- anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni di contributi (1.040 contributi settimanali) derivanti dalla sommatoria dei versamenti non coincidenti effettuati in almeno due gestioni diverse;
- eventuali ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti per la pensione di vecchiaia (ad esempio cessazione attività lavorativa).

Pensione di anzianità in regime di totalizzazione

- anzianità contributiva di almeno 40 anni di contributi (2.080 contributi settimanali) sommando i periodi non coincidenti versati nelle diverse gestioni;
- ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (ad esempio, cessazione rapporto di lavoro, ecc.)

Il requisito contributivo (40 anni) deve essere raggiunto escludendo i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e per malattia.

Dall'1.1.2013 il requisito contributivo deve essere adeguato agli incrementi alla speranza di vita (+3 mesi).

Pensione di inabilità in regime di totalizzazione

Il lavoratore che al verificarsi dell'inabilità maturi i requisiti assicurativi e contributivi previsti nel fondo pensionistico cui è iscritto può ottenere la pensione di inabilità

La totalizzazione non può essere utilizzata in caso di trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia.

Pensione ai superstiti

Il familiare superstite può chiedere la pensione per i contributi versati dal dall'assicurato anche se deceduto prima del raggiungimento dei requisiti pensionistici, a condizione che maturi i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti nella forma pensionistica cui il lavoratore era iscritto all'atto del decesso stesso.

Alle pensioni di vecchiaia ed anzianità in regime di totalizzazione si applicano le decorrenze previste per le pensioni dei lavoratori autonomi. Le pensioni sono erogate con un "differimento" di 18 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti.

Per le domande di pensione di vecchiaia presentate dopo il 18° mese dalla maturazione dei requisiti, la pensione stessa è riconosciuta dal 1° giorno del mese successivo al 18° mese.

Per le pensioni di anzianità presentate dopo il 18° mese dalla maturazione dei requisiti, la pensione stessa è riconosciuta dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Per le pensioni di anzianità si applica il differimento della decorrenza prevista dalla legge 111/2011. Di conseguenza:

- se il perfezionamento dei requisiti è avvenuto nel 2012 la pensione medesima decorrerà una volta trascorsi 19 mesi dal perfezionamento;
- se il perfezionamento dei requisiti è avvenuto nel 2013 la pensione medesima decorrerà una volta trascorsi 20 mesi dal perfezionamento;
- se il perfezionamento dei requisiti avviene nel 2014 la pensione medesima decorrerà una volta trascorsi 21 mesi dal perfezionamento.

Le pensioni di inabilità in regime di totalizzazione, invece, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione, qualora in possesso dei prescritti requisiti.

Le pensioni ai superstiti in regime di totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo al decesso dell'assicurato.

La totalizzazione non può essere richiesta nei seguenti casi:

- lavoratore già titolare di una pensione diretta liquidata in uno dei fondi di previdenza dove ha versato i contributi;
- lavoratore che ha richiesto ed accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (leggi 29/1979 e 45/1990) dopo il 3.3.2006.

L'importo della pensione è determinato da ciascuna gestione pensionistica interessata, in proporzione ai periodi di iscrizione maturati.

I periodi coincidenti con quelli accreditati in altre gestioni non sono utilizzabili per il diritto alla pensione, ma solo ai fini dell'importo.

La misura della pensione è calcolata con il sistema contributivo.

Trattamento minimo pensionistico

Nel solo sistema di calcolo retributivo se il pensionato ha diritto ad una pensione inferiore ad un determinato importo, il cosiddetto trattamento minimo, la pensione stessa viene integrata con un ammontare a carico dello Stato, che è dato dalla differenza fra la pensione spettante in base ai contributi versati ed il trattamento minimo stesso.

Il trattamento minimo è concesso a condizione che non siano superati determinati livelli reddituali del pensionato e dell'eventuale coniuge.

Per le pensioni con decorrenza precedente al 1994 il reddito da considerare era soltanto quello del titolare di pensione. Dal gennaio 1994 per il diritto alla totale o parziale integrazione al trattamento minimo de-

vono essere considerati sia il reddito personale che il reddito cumulato con il coniuge. Pertanto il diritto all'integrazione viene meno qualora si superi uno soltanto dei due predetti limiti.

L'integrazione al trattamento minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a due volte l'ammontare del trattamento minimo annuo medesimo (nel 2014 in via provvisoria 13.035,88 euro), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari a quattro volte il citato trattamento minimo annuo (nel 2014 in via provvisoria pari a euro 26.071,76).

Il reddito da considerare è quello assoggettabile all'IRPEF con le seguenti esclusioni:

- la casa di abitazione;
- il TFR ed eventuali anticipazioni;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo,
- i redditi esenti dall'IRPEF (pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni agli invalidità civili, ecc.).

Automatismo delle prestazioni

Le prestazioni spettano ai lavoratori anche nel caso in cui i contributi dovuti non siano stati versati e non siano ancora prescritti (cinque anni, che diventano dieci in presenza di denuncia del lavoratore).

In questo caso, pertanto, eventuali inadempienze degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro, qualora riscontrati entro i predetti termini, non hanno riflessi negativi sulla posizione pensionistica del lavoratore.

1.6 Esodo anticipato lavoratori prossimi al pensionamento

È previsto un esodo anticipato per i lavoratori a tempo indeterminato prossimi alla pensione delle imprese con più di 15 dipendenti con eccedenza di personale. A tal fine va stipulato un accordo tra i datori di lavoro delle suddette imprese e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale.

Il datore di lavoro si impegna a pagare all'Inps un importo per una prestazione, totalmente a proprio carico, pari alla pensione che sarebbe

spettata al lavoratore, alla risoluzione del rapporto di lavoro, nonché la contribuzione necessaria per il pensionamento stesso, da raggiungere entro un massimo di 4 anni (48 mesi).

L'accesso alla prestazione è subordinato all'espletamento delle procedure concordate a livello aziendale per l'esodo volontario, o di quelle previste dalla legge per le riduzioni di personale.

In entrambi i casi, si deve sottoscrivere un accordo con le organizzazioni sindacali. Dall'accordo deve risultare:

- l'ecedenza del personale;
- il numero dei lavoratori in esubero;
- la conclusione del programma di esodo.

La norma si applica ai datori di lavoro di qualsiasi settore di attività che nel semestre precedente l'accordo abbiano una media di più di 15 dipendenti.

Sono esclusi:

- apprendisti;
- lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento lavorativo;
- lavoratori in servizio militare, gravidanza o puerperio sostituiti con assunzione di altro lavoratore (che verrà invece annoverato nel predetto computo).

Per la media occupazionale, vanno considerati anche periodi di sospensione attività o di sospensione stagionale; per le aziende di nuova costituzione il requisito, come nei casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività.

I requisiti del lavoratore sono quelli previsti dalla normativa vigente ed adeguati agli incrementi alla speranza di vita.

La prestazione non può essere erogata se il lavoratore è già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.

La prestazione è alternativa all'ASpl.

Il datore di lavoro deve presentare all'INPS l'accordo sindacale con il numero dei dipendenti in possesso dei requisiti.

L'Istituto invia al datore di lavoro, tramite PEC, la quantificazione dell'onere complessivo dovuto per la fidejussione bancaria.

Il datore di lavoro deve quindi consegnare all'Inps la fidejussione a garanzia del programma annuale di esodo. La sede, effettuate le opportune verifiche, ne comunica l'accettazione al datore di lavoro e alla banca.

Qualora il datore di lavoro decida di versare l'importo in unica soluzione non sussiste obbligo di fidejussione bancaria. In tal caso, lo stesso si impegna a sostenere l'eventuale maggiore costo della prestazione risultante al momento dell'effettiva liquidazione della stessa.

La fidejussione costituisce garanzia del versamento anticipato, da parte del datore di lavoro, sia della provvista per la prestazione sia della contribuzione figurativa correlata (maggiorata di una parte variabile pari almeno al 15%).

Poiché la prestazione viene erogata in presenza del versamento anticipato mensile, in caso di mancato versamento l'Istituto notifica al datore di lavoro un avviso di pagamento e, contestualmente, inoltra alla banca una richiesta per la singola rata "garantita e non versata".

Nell'ipotesi di mancato versamento della rata prevista per un periodo continuativo di 180 giorni, l'Istituto escuterà l'intera fideiussione. Il garante dovrà provvedere a saldare in un'unica soluzione quanto dovuto dal datore di lavoro al netto dei pagamenti effettuati.

L'eventuale svincolo parziale della garanzia per la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata avverrà solo dietro comunicazione formale dell'Istituto alla banca degli avvenuti versamenti da parte del datore di lavoro.

Una volta definita la garanzia fideiussoria e l'apertura della posizione contributiva dedicata, il datore di lavoro deve presentare le domande per ogni lavoratore. L'INPS accerterà il perdurare dei requisiti del lavoratore:

- cessazione del rapporto di lavoro;
- rispondenza dell'onere effettivo per singolo lavoratore alla stima effettuata in sede di quantificazione.

Al termine del periodo di esodo, la pensione sarà liquidata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Qualora vi siano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso alla pensione, nonché nel caso di incremento dell'aspettativa di vita superiore a quanto previsto, per i soggetti già titolari di prestazione, l'erogazione di quest'ultima proseguirà per l'ulteriore necessario periodo, entro il limite dei 48 mesi, a carico del datore di lavoro esodante, anche con l'eventuale rimodulazione dell'importo della garanzia fideiussoria.

La prestazione viene corrisposta in rate mensili, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'importo è pari alla pensione che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima secondo la normativa vigente, ad esclusione della contribuzione figurativa correlata.

Ai fini del diritto e della misura dell'importo pensionistico, saranno considerati anche eventuali benefici pensionistici previsti da specifiche disposizioni di legge (invalidità superiore al 74%, benefici esposizione amianto, ecc.).

La prestazione non è soggetta a perequazione automatica, né dà luogo ad assegno al nucleo familiare e sulla stessa non possono essere effettuate trattenute per riscatti, ricongiunzioni ecc., che devono essere versati per intero prima dell'accesso alla prestazione medesima.

La prestazione non è, inoltre, reversibile ma, in caso di decesso del beneficiario, verrà tenuto conto, al momento della liquidazione della pensione indiretta, della contribuzione figurativa correlata versata a beneficio del lavoratore nel periodo di erogazione della prestazione.

Per gli, iscritti prima del 1° gennaio 1995, la prestazione sarà sottoposta alla riduzione (legge 214/2011), pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni, con riferimento all'età anagrafica del soggetto al momento di accesso alla prestazione, e si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo.

La riduzione non si applica a coloro che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria.

La contribuzione figurativa "correlata" non comporta alcuna esclusione dalla riduzione della pensione anticipata.

La prestazione è corrisposta per 13 mensilità. Agli interessati verrà L'INPS comunica la data di scadenza della prestazione, entro la quale

1. Il lavoro dipendente

il lavoratore deve presentare domanda di pensione. La prestazione, infatti, non viene automaticamente trasformata, alla scadenza, in trattamento pensionistico.

Il datore di lavoro deve versare una provvista mensile anticipata in base al fabbisogno di copertura sia della prestazione sia della contribuzione figurativa correlata.

La prestazione non sarà ridotta in presenza di altri redditi da lavoro, dipendente od autonomo, a seguito di rioccupazione del lavoratore.

Capitolo 2
Il lavoro autonomo:
gli esercenti attività commerciali

Anche per i lavoratori autonomi del commercio, la legge Fornero ha introdotto disposizioni che modificano in maniera incisiva i precedenti criteri di accesso alle prestazioni pensionistiche.

Infatti, i requisiti pensionistici per tali lavoratori e lavoratrici sono stati resi ancor più rigidi rispetto alla precedente disciplina, nonostante da sempre gli stessi abbiano regole di accesso al pensionamento più rigorose rispetto ad altre categorie di lavoratori.

Prima di passare all'esame di tali modifiche, ricordiamo le regole di tutela pensionistica per i soggetti in questione.

2.1 Istituzione obbligo assicurativo e soggetti assicurabili

La tutela pensionistica per gli esercenti attività commerciali è stata istituita dalla legge 613/66, con decorrenza retroattiva di un anno.

Tale normativa ha introdotto, infatti, l'obbligo assicurativo per i trattamenti di invalidità, vecchiaia e superstiti ed a tal fine è stata istituita presso l'Inps l'apposita Gestione speciale.

La citata legge 613/66 ha anche definito le modalità ed i termini di versamento della contribuzione di finanziamento delle prestazioni pensionistiche, che ha subito notevoli variazioni nel tempo.

L'inquadramento ai fini previdenziali delle aziende commerciali è stato successivamente regolamentato dall'art. 49 della legge 88/89, che ha altresì definito il funzionamento dei vari organi dell'Inps, fra cui i Comitati amministratori delle diverse gestioni previdenziali.

La legge 662/96, da ultima, ha ampliato notevolmente la platea dei soggetti tenuti obbligatoriamente all'iscrizione presso la gestione commercianti Inps, estendendo la predetta tutela previdenziale alle figure professionali del terziario, ai soci di società a responsabilità limitata ed ai parenti ed affini entro il 3° grado.

Pertanto, dall'1.1.97, l'assicurazione pensionistica dei commercianti è divenuta obbligatoria per tutti coloro che svolgono in via autonoma attività considerate "terziarie" ai sensi dell'art.49, comm1, lett.d) della legge 88/89, e cioè tutte le attività autonome riguardanti il commercio, il turismo ed i servizi, ad esclusione dei professionisti ed artisti.

Fra le citate attività sono annoverate anche quelle di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari.

Sono assicurabili presso la Gestione commercianti Inps i soggetti che:

- siano titolari o gestori in proprio di imprese (a prescindere dal numero dei dipendenti) organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il 3° grado, ovvero familiari coadiutori preposti al punto vendita;
- abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano oneri e rischi relativi alla gestione (il requisito non è richiesto per i familiari preposti né per i soci di s.r.l.);
- partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e siano iscritti in albi, registri o ruoli.

Per la determinazione dell'attività prevalente ai fini dell'iscrizione, viene valutata l'entità dell'impegno lavorativo e professionale che il titolare dell'impresa commerciale dedica personalmente alla/alle attività autonome esercitate.

A tal fine, l'apporto dei familiari coadiutori viene considerato al fine di quantificare l'opera personale del titolare in una o più attività autonome.

Dall'1.1.2006 (di fatto, operativamente dal 2010) le domande di iscrizione presentate alla Camera di Commercio attraverso la nuova procedura "**Comunica**" hanno effetto anche ai fini previdenziali. Pertanto, tale iscrizione, una volta effettuata presso la CCIAA competente, si considera perfezionata anche nei confronti degli Enti previdenziali Inps ed Inail.

2.2 La riforma Fornero e le regole precedenti

Come anticipato, le regole introdotte dalla nuova riforma pensionistica penalizzano i lavoratori in questione, rispetto al passato, sia per quanto riguarda i requisiti anagrafici che per quelli contributivi.

Ad esempio, le disposizioni in vigore fino al 31.12.2011 (ante riforma Fornero) prevedevano che gli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, già assicurati al 31.12.1995, potessero ottenere la *pensione di vecchiaia* in presenza di entrambi i seguenti requisiti:

- 60 anni di età se donne e 65 anni di età se uomini;
- 20 anni di contribuzione (1040 contributi settimanali).

Il trattamento veniva liquidato trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Per quanto riguarda, invece, *la pensione di anzianità*, (oggi sostituita dalla pensione anticipata), fino al 31.12.2011 era ancora in vigore il sistema delle "quote" precedentemente introdotto, a partire dal 1° luglio 2009, per effetto della legge 247/2007.

Pertanto, i lavoratori autonomi potevano ottenere la pensione di anzianità in presenza dei seguenti requisiti alternativi:

- 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica;
- quota 97 = 61 anni di età e 36 di contribuzione, oppure
62 anni di età e 35 di contribuzione.

La decorrenza del trattamento maturava trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti.

La legge Fornero esplica inoltre effetti sull'*assegno ordinario di invalidità*, per quanto riguarda la trasformazione dello stesso in pensione di vecchiaia, sulla *pensione di inabilità* per quanto riguarda la maggiorazione convenzionale, nonché sui *supplementi di pensione*, che dall'1.1.2012 verranno calcolati col metodo contributivo.

Per quanto riguarda la *perequazione automatica delle pensioni*, la legge in esame ha per la prima volta totalmente escluso, per il biennio

2012-2013, la rivalutazione delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo.

Tuttavia, la legge di stabilità 2014, come più avanti evidenziato, ha ulteriormente rimodulato tali disposizioni.

Per quanto riguarda invece la *totalizzazione* dei periodi assicurativi, la normativa precedente prevedeva la possibilità di accesso a tale istituto soltanto per periodi contributivi non inferiori a tre anni, requisito soppresso invece dalla legge Fornero.

2.3 Le prestazioni pensionistiche attuali

La pensione di vecchiaia

Il trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue al raggiungimento di particolari requisiti di età anagrafica e di contribuzione.

Qualora, dal calcolo effettuato, la pensione risulti di importo inferiore al “minimo vitale”, l'importo della stessa viene incrementato, a carico dello Stato, fino al raggiungimento del predetto limite, rideterminato annualmente dalla legge.

Per l'anno 2014 tale trattamento minimo è pari ad euro 501,38 mensili.

L'integrazione al trattamento minimo è comunque subordinata al rispetto di specifici limiti reddituali, personali e coniugali, annualmente rivalutati.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori autonomi con anzianità contributiva al 31.12.1995 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia sulla base dei seguenti **requisiti anagrafici**:

a) lavoratrici autonome

TAB.1

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	63 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	64 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	65 anni e 9 mesi**
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020	66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita

** Requisito da adeguare alla speranza di vita

b) lavoratori autonomi

TAB.2

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020	66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita

** Requisito da adeguare alla speranza di vita

Tale adeguamento, che collega l'età pensionabile al prolungamento delle aspettative di vita sulla base dei dati forniti con cadenza triennale dall'Istat, è stato introdotto dall'art. 12 del D.L. 78/2010, conv. in legge 122/2010 e reso operativo con D.M. 6.12.2011.

Oltre al requisito anagrafico, è richiesto obbligatoriamente anche un **requisito contributivo** minimo pari a 20 anni di anzianità contributiva.

A tal fine, è valida la contribuzione versata o accreditata in favore dell'assicurato a qualsiasi titolo.

c) soggetti con accredito contributivo dal 1° gennaio 1996

Tali soggetti (cosiddetti "nuovi iscritti") conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di una delle seguenti condizioni:

- gli stessi requisiti anagrafici e contributivi precedentemente indicati, a condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (nel 2014 pari ad euro 447,61 mensili);
- 70 anni di età e 5 anni di contribuzione "effettiva", a prescindere dall'importo della pensione.

Per il raggiungimento dei 5 anni di contribuzione è valida solo la contribuzione obbligatoria, volontaria e da riscatto, con esclusione di quella figurativa, quale ad esempio servizio militare, maternità, malattia e infortunio.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito dei 70 anni, in base all'adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi. Successivamente, tale requisito anagrafico potrà subire ulteriori incrementi, sempre sulla base del medesimo adeguamento.

Nulla è innovato in materia di età anagrafica e decorrenze rispetto a quanto già specificamente previsto in precedenza per i seguenti soggetti:

- non vedenti;
- invalidi in misura non inferiore all'80%.

Per quanto riguarda le *decorrenze*, dal 1° gennaio 2012, a coloro che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non si applicano le cosiddette "finestre mobili" di cui alla legge 122/2010.

Pertanto, la pensione di vecchiaia si consegue nuovamente alle decorrenze già a suo tempo previste dalla legge 155/81 ovvero:

- dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, se in possesso di entrambi i requisiti anagrafici e contributivi;
- dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti anagrafici e contributivi vengono raggiunti, nel caso di mancato perfezionamento degli stessi;
- dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, su richiesta dell'interessato.

L'abolizione delle finestre introduce, al di là dell'inasprimento dei requisiti pensionistici, una volta maturati gli stessi, una semplificazione nelle modalità di accesso alla prestazione.

In ogni caso, per ottenere la pensione di vecchiaia è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente; pertanto, i lavoratori autonomi possono continuare ad esercitare l'attività lavorativa.

La pensione anticipata

Dal 1° gennaio 2012 viene introdotta, in luogo della pensione di anzianità, la pensione anticipata. Le principali caratteristiche sono:

- l'introduzione del sistema di calcolo contributivo per le anzianità contributive maturate dall'1.1.2012;
- l'aumento dell'anzianità contributiva massima, che non consente più l'accesso a tale trattamento con 40 anni di contribuzione;
- l'abolizione del sistema delle quote;
- l'abolizione del sistema delle decorrenze;
- l'introduzione di penalizzazioni in base al periodo di accesso al pensionamento;
- l'adeguamento alla speranza di vita (già citato per la pensione di vecchiaia).

I requisiti per la pensione anticipata differiscono sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 o successivamente a tale data, secondo la seguente distinzione:

1) Soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995-requisito contributivo

TAB.3

Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane)	41 anni e 1 mese (pari a 2136 settimane)
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	42 anni e 5 mesi* (pari a 2205 settimane)	41 anni e 5 mesi* (pari a 2153 settimane)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi* (pari a 2210 settimane)	41 anni e 6 mesi* (pari a 2158 settimane)
Dal 1° gennaio 2016	42 anni e 6 mesi** (pari a 2210 settimane)	41 anni e 6 mesi** (pari a 2158 settimane)

* Requisito adeguato alla speranza di vita

** Requisito da adeguare alla speranza di vita

Per il raggiungimento di tale requisito è utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata; tuttavia, per il requisito minimo contributivo di 35 anni di contribuzione, non vengono considerati i contributi figurativi per disoccupazione ordinaria e per malattia.

Diversamente dal passato, sono state introdotte delle *penalizzazioni* per i soggetti che accedono alla pensione anticipata prima del compimento del 62° anno di età, che variano a seconda del periodo di accesso alla pensione prescelto. In concreto, più ci si allontana dal citato requisito anagrafico, maggiore sarà la penalizzazione.

Sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, per i soggetti che accedono alla pensione anticipata con un'età inferiore ai 62 anni, viene applicata una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto alla predetta età di 62 anni; tale penalizzazione viene elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

- *A titolo esemplificativo, un soggetto che accede alla pensione anticipata a 60 anni di età avrà le seguenti penalizzazioni:*
 - 2% (1%+1%) per gli anni mancanti al compimento del 62° anno di età;
 - ulteriore 2% per ciascun eventuale ulteriore anno mancante oltre i due anni, quindi, in questo caso, prima del 60° anno di età.

Se l'età di accesso al pensionamento non è intera (es. 60 anni e 6 mesi), la riduzione percentuale è applicata in termini proporzionali.

In ogni caso, le penalizzazioni verranno applicate sulla quota di trattamento calcolata secondo il sistema retributivo, in base all'anzianità contributiva maturata. Pertanto:

- anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995: la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
- anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, con pensione liquidata nel sistema misto: la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

Le riduzioni non vengono applicate ai soggetti che maturino la prevista anzianità contributiva entro il 31.12.2017, qualora la stessa derivi esclusivamente da prestazione effettiva da lavoro.

Per i lavoratori autonomi può ricorrere il caso di soggetti che abbiano prima svolto attività di lavoro dipendente e successivamente attività di lavoro autonomo, accedendo alla pensione anticipata, come previsto dalla legge, nell'ultima gestione ovvero la Gestione commercianti Inps.

2) Soggetti con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996

Tali soggetti possono accedere alla pensione anticipata in presenza di una delle seguenti condizioni:

A) In presenza dei seguenti requisiti contributivi:

TAB.4

Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane)	41 anni e 1 mese (pari a 2136 settimane)
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	42 anni e 5 mesi* (pari a 2205 settimane)	41 anni e 5 mesi* (pari a 2153 settimane)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi* (pari a 2210 settimane)	41 anni e 6 mesi* (pari a 2158 settimane)
Dal 1° gennaio 2016	42 anni e 6 mesi** (pari a 2210 settimane)	41 anni e 6 mesi** (pari a 2158 settimane)

* Requisito adeguato alla speranza di vita

** Requisito da adeguare alla speranza di vita

Per il raggiungimento del requisito contributivo è valida la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, ad esclusione dei versamenti volontari.

Inoltre, la contribuzione per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5;

B) Al compimento dei 63 anni, in presenza di:

- versamento ed accredito di almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria e da riscatto, con esclusione di quella figurativa);
- misura della pensione non inferiore ad un importo mensile pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (nel 2014 in via provvisoria complessivamente pari a 447,61 euro mensili).

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato, in base all'adeguamento alla speranza di vita, di tre mesi.

Per questa tipologia di lavoratori, con decorrenza del primo accredito contributivo dall'1.1.1996, non si applicano le riduzioni per accesso al pensionamento in presenza di un'età inferiore a 62 anni.

Anche per ottenere la pensione anticipata, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente; pertanto, i lavoratori autonomi possono continuare ad esercitare l'attività lavorativa anche dopo il pensionamento.

Per quanto riguarda le *decorrenze*, come per la pensione di vecchiaia, anche per la pensione anticipata non trovano più applicazione le precedenti “finestre mobili”.

Tale prestazione si consegue però unicamente dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, *l'esclusione dalle nuove regole* (in deroga alla normativa vigente), sia per la pensione di vecchiaia che per la pensione anticipata, è consentita a:

- soggetti che hanno maturato il requisito di età e di anzianità contributiva *entro il 31.12.2011*. A tal fine gli interessati possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto;
- lavoratrici in regime sperimentale di cui alla legge 243/2004.

Si tratta di lavoratrici, dipendenti od autonome, che entro il 31 dicembre 2015 optino per la pensione di anzianità liquidata interamente con il

sistema contributivo, a condizione che la decorrenza della pensione, comprensiva della finestra mobile e dell' adeguamento alla speranza di vita, si collochi entro il 31 dicembre 2015.

Nel caso delle lavoratrici autonome, è richiesto il possesso, al 31.12.2015, di 35 anni di contribuzione e 58 anni di età;

- lavoratori che, antecedentemente al 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati ai *versamenti volontari*. Si ricorda al riguardo che tale autorizzazione si può ottenere in presenza di 3 anni di contribuzione effettiva versata nei 5 anni precedenti la domanda di autorizzazione oppure, in alternativa, 5 anni di contribuzione effettiva versati in qualsiasi epoca.

L'assegno ordinario d'invalidità

Come per i lavoratori dipendenti, tale prestazione, istituita dal 1° luglio 1984, spetta anche ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) in presenza delle seguenti *condizioni e requisiti*:

- infermità fisica o mentale, accertata da apposita Commissione medica, con riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro;
- anzianità contributiva di almeno 5 anni (260 contributi settimanali) di cui almeno 3 (156 contributi settimanali) versati nei 5 anni precedenti la data della domanda.

L'assegno ordinario di invalidità, se risultano soddisfatti i previsti requisiti, decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene concesso anche se il beneficiario continua a lavorare.

Una volta liquidata, la prestazione è valida per tre anni ed è rinnovabile, previa visita medico-legale. In presenza di attività lavorativa, la visita di conferma/revoca viene invece effettuata annualmente.

Dopo due conferme consecutive, la prestazione diviene definitiva.

L'assegno è compatibile con altri redditi da lavoro, dipendente od autonomo, nel rispetto della normativa vigente in materia di *cumulo con eventuali altri redditi*.

Tuttavia, l'importo della prestazione subisce una riduzione qualora il beneficiario percepisca redditi da lavoro dipendente od autonomo superiori a 4 volte il trattamento minimo annuo INPS.

Per l'anno 2014 la riduzione opera nel modo seguente:

TAB.5

1) Per redditi fino a 26.071,76 euro: nessuna riduzione
2) Per redditi oltre 26.071,76 e fino ad euro 32.589,70: riduzione del 25%
3) Per redditi oltre euro 32.589,70: riduzione del 50%

Al riguardo va tenuto presente che i parametri per il 2014 sono stimati in via provvisoria e che verranno adeguati successivamente dall'Inps sulla base delle stime definitive.

Al compimento dell'età pensionabile, l'assegno ordinario d'invalidità si *trasforma in pensione di vecchiaia*, sempreché sussistano i previsti requisiti di assicurazione e contribuzione.

A tal fine, il periodo di godimento dell'assegno nel quale il beneficiario non ha contribuito da lavoro, è considerato comunque utile per la maturazione del diritto alla predetta pensione.

In ogni caso, l'importo del trattamento pensionistico definitivo non potrà risultare inferiore a quello dell'assegno d'invalidità percepito al compimento dell'età pensionabile.

Anche ai fini di tale trasformazione, mentre è richiesta la cessazione dell'attività di lavoro dipendente, è invece possibile continuare a svolgere attività di lavoro autonomo.

A seguito delle modifiche introdotte dalla normativa in esame in materia di requisiti per la pensione di vecchiaia, la trasformazione dell'assegno ordinario d'invalidità nella predetta pensione può trovare attualmente applicazione soltanto in presenza dei nuovi requisiti di assicurazione e contribuzione, già indicati nella tabella precedentemente evidenziata al paragrafo 3 (pensione di vecchiaia).

Tali requisiti devono essere presi in considerazione anche nel caso di pensioni di invalidità sospese, da ripristinare al compimento dell'età pensionabile successivamente al 31 dicembre 2011, i cui i beneficiari non avessero già raggiunto il requisito dell'età pensionabile previsto dalla normativa vigente a tale data.

La pensione di inabilità

Anche questo tipo di prestazione, come la precedente, spetta ai lavoratori, dipendenti od autonomi, affetti da un'infermità fisica o mentale, ma con un diverso stato di gravità.

Viene infatti concessa in presenza dei presenti *requisiti*:

- infermità fisica o mentale, accertata da apposita Commissione medica, che provochi un'assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (inabilità al 100%);
- anzianità contributiva di almeno 5 anni (260 contributi settimanali) di cui almeno 3 (156 contributi settimanali) versati nei 5 anni precedenti la data della domanda di pensione.

La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda ed è soggetta, come l'assegno ordinario di invalidità, a revisione.

Diversamente da quanto previsto per l'assegno ordinario di invalidità, per ottenere la pensione di inabilità è obbligatoria, da parte dell'interessato, la *cessazione dell'attività lavorativa*, così come la cancellazione dello stesso da qualsiasi elenco o albo.

Di conseguenza, in questo caso anche i lavoratori autonomi sono costretti a cessare l'attività e ad effettuare la cancellazione dagli appositi elenchi.

La *misura della pensione di inabilità*, che viene determinata con i sistemi di calcolo:

- misto (una quota calcolata con il sistema retributivo ed una quota con il sistema contributivo);
- contributivo, se l'attività lavorativa è iniziata dopo il 31.12.1995,

si ottiene sommando all'anzianità contributiva maturata un "bonus contributivo" (cosiddetta "maggiorazione convenzionale", nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) corrispondente al periodo mancante al compimento dell'età pensionabile, che nel caso dell'inabilità è di 60 anni per uomini e donne, a seguito dell'introduzione del sistema contributivo per tutte le anzianità contributive a decorrere dall'1.1.2012.

Per quanto riguarda il *cumulo con eventuali altri redditi*, come già accennato, la pensione di inabilità è incompatibile:

- con attività lavorativa dipendente od autonoma svolta sia in Italia che all'estero;

– con l’iscrizione nei rispettivi elenchi nominativi, nel caso specifico dei lavoratori autonomi.

In presenza di una delle citate fattispecie, il beneficiario della pensione di inabilità deve darne comunicazione all’Inps, che procederà alla revoca della prestazione e, qualora ne ricorrano le condizioni reddituali, alla liquidazione, in via sostitutiva, dell’assegno ordinario di invalidità.

Qualora non vi siano situazioni di revoca, la pensione di inabilità diviene un trattamento pensionistico definitivo.

Va, infine, ricordato che i pensionati di inabilità possono chiedere un’ulteriore prestazione per l’assistenza personale e continuativa denominata *assegno di accompagnamento*, qualora impossibilitati a deambulare autonomamente od a compiere gli atti della vita quotidiana senza un’assistenza continua.

L’assegno può essere richiesto dall’interessato contestualmente alla pensione di inabilità, e decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda o dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti.

Dall’1.1.2013 l’importo è pari ad euro 526,26.

Per le pensioni di inabilità con decorrenza dal 1° febbraio 2012, per effetto della nuova normativa la maggiorazione convenzionale, che come si è visto costituisce quota parte di tale trattamento, viene calcolata secondo le regole del sistema contributivo.

Inoltre, nelle situazioni, come sopra evidenziato, di revoca del predetto trattamento e di alternativa liquidazione dell’assegno ordinario d’invalidità, ai fini della trasformazione del predetto assegno ordinario in pensione di vecchiaia, occorre fare riferimento ai nuovi requisiti richiesti per quest’ultimo trattamento, riportati nell’apposita sezione.

I supplementi di pensione

Sono costituiti da periodi di contribuzione maturati dal lavoratore già pensionato per attività di lavoro esercitata successivamente al pensionamento e sono utili per accrescere l’importo della pensione già percepita.

La richiesta può essere inoltrata dopo 5 anni dalla liquidazione della pensione o del precedente supplemento. Se il richiedente è in possesso

dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, per una sola volta il supplemento può essere richiesto dopo soli 2 anni.

I supplementi di pensione decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per i lavoratori autonomi con oltre 65 anni di età che, per effetto della disciplina vigente, abbiano chiesto la riduzione della contribuzione al 50%, anche il supplemento di pensione eventualmente maturato sarà ridotto della metà, nel caso di pensione liquidata con il sistema retributivo.

Per effetto delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 24 della legge in esame, la quota di supplemento di pensione relativa a contribuzione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2012, viene effettuata con il calcolo contributivo.

Nulla è invece variato per i periodi contributivi oggetto di supplemento maturati entro il 31 dicembre 2011.

Ai fini della liquidazione del supplemento di pensione, laddove nelle specifiche Gestioni previdenziali sia richiesto il compimento dell'età pensionabile o dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, trovano applicazione i nuovi requisiti per la medesima pensione di vecchiaia indicati nella tabella al precedente punto 3.

Pertanto, per i lavoratori autonomi che maturano, dal 1° gennaio 2012, i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o pensione anticipata, le nuove età anagrafiche, comprensive della speranza di vita, devono essere prese in considerazione nel caso di richiesta del supplemento di pensione dopo due anni dal pensionamento, in quanto la specifica normativa, ai fini di tale richiesta, prevede il raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

La pensione supplementare

Diversamente dal supplemento di pensione, la pensione supplementare si ottiene invece qualora i lavoratori autonomi del commercio abbiano cessato l'attività senza aver raggiunto il minimo contributivo necessario per il trattamento di pensione nella Gestione commercianti e siano contestualmente titolari di un trattamento pensionistico a carico di altro Fondo previdenziale, (Inpdap, Fondi Speciali).

Tale trattamento pensionistico viene liquidato sulla base della contribuzione accreditata, nel caso specifico, nella predetta Gestione commercianti e differisce dal citato supplemento per il fatto che la prima è liquidata sulla base della contribuzione versata, il secondo costituisce una quota aggiuntiva della pensione in godimento per contribuzione accreditata per periodi successivi al pensionamento.

Anche ai fini della liquidazione della pensione supplementare, nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2012, occorre fare riferimento alle nuove età anagrafiche previste per la pensione di vecchiaia, comprensive della speranza di vita.

La ricostituzione della pensione

Riguarda periodi contributivi pregressi anteriori alla decorrenza della pensione che non siano stati calcolati al momento della liquidazione di tale trattamento.

Ciò può essere dovuto, ad esempio, a versamento tardivo della predetta contribuzione.

Le ricostituzioni possono essere effettuate dietro richiesta dell'interessato o, in alcuni casi, d'ufficio.

Per effetto di quanto disposto dalla riforma Fornero, i periodi contributivi oggetto della ricostituzione maturati dal 1° gennaio 2012 in poi, ai fini dell'integrazione del trattamento di pensione in essere, saranno calcolati col metodo contributivo.

La pensione ai superstiti

Come per i lavoratori dipendenti, anche per i lavoratori autonomi è prevista la possibilità di ottenere un trattamento pensionistico alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, in favore dei componenti del suo nucleo familiare.

Tale pensione può essere:

- **indiretta**, se la persona, al momento del decesso, non era titolare di pensione;
- **di reversibilità**, se la persona deceduta percepiva pensione.

La *pensione indiretta* viene concessa a condizione che la persona deceduta abbia maturato :

- 15 anni di contribuzione complessivi (pari a 780 contributi settimanali) o, in alternativa:
- 5 anni di contribuzione (260 contributi settimanali) di cui almeno 3 (156 contributi settimanali) nel quinquennio antecedente la data del decesso.

Possono beneficiare del trattamento i seguenti soggetti:

- il coniuge superstite, anche se separato o divorziato: nel caso di separazione con addebito a carico dello stesso, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti; nel caso di divorzio, spetta se titolare di assegno divorzile;
- i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
- i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:

- ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:

- ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

Sono previste inoltre:

- 1) un'indennità per morte, nel caso in cui il lavoratore deceduto, assicurato al 31.12.1995, non avesse perfezionato i requisiti richiesti per la pensione indiretta;
- 2) un'indennità una tantum, nel caso in cui il lavoratore deceduto, assicurato dopo il 31.12.1995, non avesse perfezionato i requisiti richiesti per la pensione indiretta, non avesse diritto a rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o superasse i limiti di reddito richiesti per la concessione dell'assegno sociale.

La pensione indiretta, che deve essere richiesta esclusivamente in via telematica all'Inps, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del lavoratore, a prescindere dalla data di presentazione della domanda.

La misura del trattamento viene calcolata sulla base della pensione maturata dal lavoratore deceduto e ripartita nel modo seguente:

- 60% al coniuge solo;
- 70% al figlio se unico superstite;
- 20% per ciascun figlio, in presenza del coniuge;
- 40% a ciascun figlio, se sono i soli beneficiari;
- 15% a ciascun genitore, fratello o sorella.

La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione che sarebbe spettata al lavoratore deceduto.

Ai trattamenti previsti per il solo coniuge superstite con decorrenza 1.1.2012, si applica una riduzione dell'aliquota percentuale pari al 10% in ragione di ogni anno mancante ai 10 anni, qualora:

- il soggetto deceduto abbia contratto matrimonio ad un'età superiore ai 70 anni;
- la differenza di età fra i coniugi sia superiore a 20 anni;
- il matrimonio abbia avuto durata minore di dieci anni.

Non viene invece operata alcuna decurtazione in presenza di figli minori, studenti o inabili.

La pensione di reversibilità viene corrisposta se la persona deceduta era già titolare di un trattamento di pensione.

I soggetti beneficiari sono gli stessi indicati per la pensione indiretta, così come le percentuali di trattamento spettanti, che in questo caso vengono calcolate sulla base della pensione già percepita dal deceduto.

Anche su questo trattamento vengono operate le decurtazioni sulla quota di pensione di pertinenza del coniuge beneficiario, in presenza delle particolari condizioni sopra descritte per la pensione indiretta.

Per quanto attiene al cumulo con eventuali altri redditi, sia la pensione indiretta che quella di reversibilità, liquidate dall'1.9.1995 in poi, se il beneficiario percepisce redditi superiori a 3 volte il trattamento minimo annuo INPS, vengono rimodulate, per l'anno 2014, in base ai seguenti parametri:

TAB.6

AMMONTARE REDDITI	PERCENTUALE RIDUZIONE
Fino ad euro 19.553,82	nessuna
Oltre euro 19.553,82 e fino ad euro 26.071,76	25%
Oltre euro 26.071,76 e fino ad euro 32.589,70	40%
Oltre euro 32.589,70	50%

Va tenuto presente che i parametri per il 2014 sono stimati in via provvisoria e che verranno adeguati successivamente dall'Inps.

Riguardo alla pensione ai superstiti, la riforma Fornero non ha comportato modifiche alla disciplina preesistente. Pertanto, i requisiti d'accesso alla prestazione sono rimasti invariati sia per quanto riguarda i soggetti beneficiari, sia per ciò che concerne i requisiti contributivi, nel caso di assicurato.

Il sistema di calcolo della pensione

Il sistema di calcolo della pensione differisce, in base alle diverse tipologie di trattamento pensionistico, in relazione all'anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data del 31 dicembre 1995, nel modo seguente:

- sistema **contributivo**, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996: si basa sulla totalità dei contributi versati durante l'intera vita assicurativa;
- sistema **retributivo**, per i lavoratori con anzianità pari o superiore ai 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995; si basa sulla media dei redditi, nel caso dei lavoratori autonomi, percepiti negli ultimi 15 anni lavorativi;
- sistema **misto** per i lavoratori con anzianità inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995: prevede il calcolo retributivo per i redditi prodotti fino al 31 dicembre 1995 ed il sistema di calcolo contributivo, per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1996 in poi.

Si ricorda, ancora una volta, che per effetto della legge Fornero, le predette anzianità contributive, qualora maturate dopo il 31 dicembre 2011, verranno calcolate per tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, con il sistema di calcolo contributivo.

2.4 La perequazione automatica delle pensioni

Gli importi dei diversi trattamenti pensionistici sono soggetti ad un adeguamento periodico calcolato in base all'aumento del costo della vita, determinato sulla base degli indici ISTAT (cosiddetta "scala mobile").

Tale meccanismo di adeguamento è stato a suo tempo disposto nel tentativo di salvaguardare, almeno in parte, il potere d'acquisto delle pensioni che, anche secondo le stime più recenti, continua a diminuire, soprattutto in considerazione del perdurare dell'attuale crisi economica.

La riforma Fornero ha per la prima volta totalmente escluso, per il biennio 2012-2013, la rivalutazione delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo.

La recente legge di stabilità 2014 ha invece successivamente rimodulato, per il triennio 2014-2016, una rivalutazione automatica delle pensioni così articolata:

- nella misura del 100 per cento, ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo (nel 2013 pari a circa 19.300 euro annui lordi);
- nella misura del 95% (invece che del 90% come previsto nel testo originario del disegno di legge), ai trattamenti pensionistici complessivi superiore a 3 e fino a 4 volte il trattamento minimo (nel 2013 circa 25.700 euro annui lordi);
- nella misura del 75% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo (nel 2013 circa 25.700 euro annui lordi) e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo (nel 2013 circa 32.300 euro annui lordi);
- nella misura del 50% ai trattamenti pensionistici complessivi superiori a 5 e fino a 6 volte il trattamento minimo (il testo precedente prevedeva il 50% da 5 volte il trattamento minimo). Per i trattamenti pensionistici complessivi superiori a 6 volte il trattamento minimo (nel 2013 oltre circa 38.600 euro annui lordi) la relativa percentuale viene fissata al 40% per il 2014 ed al 45% per gli anni 2015 e 2016. Per il 2014 per le fasce di importo pensionistico superiori a sei volte il trattamento minimo non è concesso alcun adeguamento.

È previsto, inoltre, un meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo predette, per far sì che le pensioni superiori a tale limite non risultino inferiori, successivamente

all'applicazione del nuovo meccanismo di indicizzazione delle pensioni, al citato limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante al medesimo soggetto.

Viene, inoltre, modificata la disciplina in materia in quanto, ai fini della perequazione, viene considerato l'importo complessivo del trattamento pensionistico e non più singole fasce di importo, come avveniva in precedenza.

2.5 Ricongiunzione e totalizzazione dei periodi assicurativi

La *ricongiunzione dei periodi assicurativi* consente ai lavoratori, dipendenti o autonomi, che abbiano periodi assicurativi maturati presso Gestioni previdenziali diverse o presso forme sostitutive, esonerative ed esclusive dell'A.G.O., di ricongiungere, a titolo oneroso, tale contribuzione presso un solo Ente o presso un'unica gestione previdenziale, al fine di conseguire una pensione "unica" e di non lasciare inutilizzati singoli periodi di attività lavorativa.

Per quanto riguarda la contribuzione proveniente dalle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti), la ricongiunzione è possibile, come per il passato, soltanto a titolo oneroso.

Per i predetti lavoratori, la ricongiunzione può essere richiesta a condizione che l'interessato possa far valere, dopo la cessazione dell'attività di lavoro autonomo, almeno 5 anni di contribuzione da lavoro dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.

La ricongiunzione viene operata su richiesta dell'interessato e deve comprendere tutti i periodi contributivi (contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa e da riscatto) maturati in almeno due forme previdenziali diverse, che non siano già stati utilizzati per la liquidazione di un trattamento pensionistico.

L'istituto della *totalizzazione*, che può essere richiesto solo al momento del pensionamento, riguarda invece la possibilità, per il lavoratore, di cumulare, anziché trasferire ed unificare, contributi versati presso più gestioni pensionistiche per periodi non coincidenti che non diano diritto a pensione nelle citate gestioni, al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico di vecchiaia, anzianità, inabilità od ai superstiti.

La totalizzazione, a differenza della ricongiunzione, è a titolo gratuito ed interessa, in particolare i lavoratori autonomi (o i liberi professionisti) in possesso di contribuzione versata come lavoratori dipendenti.

La totalizzazione è alternativa alla ricongiunzione.

Mentre nulla è innovato per quanto riguarda l'istituto della ricongiunzione, la riforma Fornero ha soppresso il requisito contributivo minimo per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa vigente, e cioè la possibilità di esercitare la totalizzazione soltanto per periodi contributivi non inferiori a tre anni.

Di conseguenza, con l'abolizione di tale limite, è possibile per i lavoratori interessati accedere alla totalizzazione anche per periodi minimi di contribuzione non coincidenti.

La prestazione che ne deriverà sarà data dalla somma del calcolo "pro quota", effettuato da ogni Ente interessato, per la parte contributiva di propria competenza.

In ogni caso, la quota di pensione derivante da gestioni previdenziali Inps viene calcolata esclusivamente con il sistema contributivo.

Anche per la totalizzazione, occorre la domanda del lavoratore ma la prestazione sarà liquidata secondo le decorrenze già previste dal D.Lgs. 42/2006 ovvero:

- dal 19° mese successivo alla maturazione dei requisiti, più il periodo aggiuntivo connesso alla speranza di vita (stabilito in 3 mesi per il 2013, 2014 e 2015).

2.6 Gli indennizzi per la cessazione dell'attività commerciale

Con decreto legislativo n. 207 del 28.3.1996, è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento questo importante strumento a sostegno delle piccole imprese commerciali in crisi. Si tratta di una sorta di ammortizzatore sociale a favore dei lavoratori autonomi del commercio in difficoltà, costretti a cessare anticipatamente l'attività.

Il beneficio è concesso, in particolare, ai lavoratori autonomi del commercio al dettaglio, dei pubblici esercizi e degli agenti e rappresentanti di commercio in quanto, come si evince dalle numerose rilevazioni statistiche in materia, tali attività più di altre risultano esposte agli effetti negativi prodotti dalla trasformazione del sistema distributivo.

Lo strumento, autofinanziato mediante il versamento di una contribuzione aggiuntiva dello 0,09%, interessa i lavoratori autonomi del commercio che maturavano, di norma, i requisiti per la pensione di vecchiaia entro il triennio successivo alla richiesta dell'indennizzo stesso.

L'agevolazione, dopo un periodo di sospensione dovuto alla mancanza di un raccordo fra le diverse disposizioni in materia succedutesi nel tempo, è stata ripristinata di recente, in sede di conversione della legge di stabilità 2014, con criteri di durata e di accesso più favorevoli.

La legge Fornero esplica i propri effetti su tale prestazione per quanto riguarda i requisiti pensionistici, strettamente correlati alla durata del beneficio, come più avanti specificato.

Beneficiari

L'agevolazione è concessa ai titolari ed ai collaboratori delle imprese che svolgono attività commerciali al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.

Sono, inoltre, ammessi al beneficio gli agenti e rappresentanti di commercio, nonché gli esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Dal 1° gennaio 2014, possono presentare domanda di indennizzo:

- a) soggetti che maturano i requisiti di cui al decreto legislativo 207/1996 (almeno 57 anni di età se donne e 62 se uomini) nel periodo 1° gennaio 2012-31 dicembre 2016;
- b) soggetti con maturazione dei predetti requisiti nel periodo 1° gennaio 2009-31 dicembre 2011 che non abbiano presentato la relativa domanda o per i quali la stessa sia stata respinta dopo il 31 gennaio 2012.

Condizioni

I soggetti suindicati, al momento della presentazione della domanda di indennizzo, devono inoltre risultare in possesso di:

- 1) almeno cinque anni, al momento della cessazione dell'attività, di assicurazione e contribuzione in qualità di titolari o coadiutori nella gestione commercianti Inps;

2) cessazione definitiva dell'attività commerciale, corredata da:

- riconsegna al Comune dell'autorizzazione amministrativa;
- cancellazione del titolare dal registro delle imprese;
- cancellazione del titolare dal registro degli esercenti il commercio(REC) per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Durata

La scadenza della prestazione è prevista al compimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa attuale(Legge Fornero), adeguata agli incrementi della speranza di vita, di seguito indicata:

- per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	63 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	64 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	65 anni e 9 mesi**
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020	66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita.

** Requisito da adeguare alla speranza di vita.

- per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020	66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita.

** Requisito da adeguare alla speranza di vita.

L'erogazione dell'indennizzo spetta per tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili previste per la vecchiaia che, a partire dal 1° gennaio 2012, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, qualora risultino soddisfatti i requisiti di legge per il diritto a tale trattamento.

2. Il lavoro autonomo: gli esercenti attività commerciali

Le nuove domande di indennizzo possono essere presentate nel periodo compreso fra l'**1 gennaio 2014 ed il 31.1.2017**.

Importo

L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo pensionistico di vecchiaia (per l'anno 2014, **euro 501,38**) e viene erogato dal momento della domanda fino a quello di percezione della pensione di vecchiaia.

Aliquota di finanziamento

È stata prorogata fino al 31.12.2018 l'aliquota di finanziamento dello **0,09%**, già prevista in qualità di contribuzione aggiuntiva per tutti gli iscritti alla gestione pensionistica degli esercenti attività commerciali.

Casi particolari

La possibilità di fruizione dell'indennizzo in questione è stata riaperta anche per i seguenti casi:

- situazioni di sospensione della prestazione per soggetti in possesso dell'età anagrafica massima di 61 anni e 6 mesi (donne) e di 66 anni e 6 mesi (uomini);
- indennizzi concessi nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007, che erano ancora in pagamento alla data del 31.12.2011, qualora i soggetti interessati siano in possesso anche del requisito contributivo.

Capitolo 3

Il lavoro parasubordinato

La tutela previdenziale per il lavoratori cosiddetti “parasubordinati” è nata a beneficio di soggetti considerati svantaggiati nell’ambito del rapporto di lavoro, in quanto privi della possibilità di percepire un trattamento pensionistico pur svolgendo un’attività lavorativa, che a volte risulta essere l’unica.

Tale tutela è stata via via incrementata nel tempo per offrire a tali lavoratori una copertura previdenziale più ampia e coerente con quanto già previsto per le altre categorie di lavoratori.

3.1 Istituzione Gestione separata ex lege 8 agosto 1995, n. 335, art.2, comma 26

L’istituzione della Gestione separata presso l’Inps è stata disposta dall’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, con la finalità di dare una copertura previdenziale a figure lavorative che si collocavano tra il lavoro dipendente ed il lavoro autonomo.

Con l’introduzione di tale Gestione, nel corso del tempo, è stata via

via estesa la tutela non solo a coloro che ne erano completamente privi ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte cioè chi svolgeva due diversi tipi di attività, di cui una già coperta dal punto di vista previdenziale.

Si è, inoltre, cercato di rafforzare l'insieme delle tutele previdenziali, introducendo anche per tali figure istituti quali ad esempio, la maternità e la malattia, in forme analoghe a quelle previste per il lavoro dipendente.

3.2 I soggetti assicurabili

Vanno distinte innanzitutto due categorie: da un lato, i soggetti che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo e, dall'altro, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

All'interno di quest'ultima categoria, sono compresi i collaboratori che siano, al contempo, lavoratori dipendenti, autonomi o pensionati.

I collaboratori a progetto

Per lavoro parasubordinato si intendono quei rapporti di collaborazione svolti in modo continuativo nel tempo, coordinati con la struttura organizzativa del datore di lavoro committente, in modo personale e prevalente e senza vincolo di subordinazione.

Le collaborazioni coordinate e continuative devono essere ricondotte ad uno o più progetti specifici o a programmi di lavoro.

Per **progetto** si intende un'attività produttiva principale o accessoria dell'impresa ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale, cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione. L'individuazione del progetto da dedurre nel contratto e tutte le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive in merito spettano al committente e sono insindacabili.

Il **programma** di lavoro è, invece, un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale, in quanto è finalizzata ad un risultato parziale da integrare con altre attività o altri risultati parziali.

Data la finalità antielusiva della disciplina, un progetto può riguardare anche l'attività principale dell'azienda ma **non può mai esaurirsi totalmente nell'oggetto sociale**: non può cioè coincidere totalmente con l'attività principale o accessoria dell'azienda, così come risulta dall'oggetto sociale, e non può ad essa sovrapporsi, bensì può solo essere ad essa funzionalmente correlato.

Il collaboratore può svolgere la sua attività per più di un committente.

Professionisti che non versano alla propria Cassa di categoria

Si tratta di coloro che esercitano per professione abituale anche se non in modo esclusivo, un'attività di lavoro autonomo. Sono titolari di partita IVA ma non sono iscritti nel registro delle imprese.

Tra questi soggetti vanno distinti:

- i professionisti senza Cassa, per i quali non esiste una Cassa previdenziale specifica;
- i professionisti che sono anche lavoratori dipendenti,
- i professionisti con redditi derivanti da altre attività diverse da quelle connesse all'iscrizione al relativo albo.

Lavoratori autonomi occasionali

Vanno distinte due fattispecie:

Collaborazioni occasionali

Si tratta delle collaborazioni occasionali non legate ad un progetto, in quanto di breve durata e di modesto importo cioè 30 giorni e 5.000 euro massimi nell'anno solare con lo stesso committente.

Dal punto di vista previdenziale, tali soggetti non sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata.

Lavoro autonomo occasionale

Il lavoro autonomo occasionale riguarda prestazioni che trovano la loro fonte normativa nelle disposizioni dell'art. 2222 e seg. del Codice

Civile sul contratto d'opera, e che, a prescindere dalla durata e dall'importo percepito, hanno carattere del tutto episodico e sono completamente svincolate dalle esigenze di coordinamento con l'attività del committente. Per tali ragioni, non è configurabile la fattispecie giuridica della collaborazione coordinata e continuativa.

Dal punto di vista previdenziale, non erano assicurabili nella Gestione Separata fino al 2003, poiché non contemplati dalla L. 335/95.

Dal 1° gennaio 2004 sono, invece, assicurabili solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell'anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.

Lavoro occasionale accessorio (voucher)

La disciplina del lavoro occasionale accessorio si applica a prestazioni meramente occasionali non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, i cui compensi sono del tutto esenti ai fini fiscali e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato.

Per tali prestazioni il D.Lgs 276/03 ha previsto un meccanismo di tutela assicurativa e previdenziale del tutto innovativo, grazie al sistema dei c.d. buoni lavoro o vouchers.

Associati in partecipazione

Si tratta di coloro che stipulano un contratto di associazione in partecipazione, prevedendo il solo apporto del loro lavoro.

Assegni di ricerca

Gli assegni di ricerca sono stati iscritti alla Gestione Separata, per espressa previsione dell'art. 51, c. 6 della L. 449/97.

Dottorato di ricerca

L'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata delle borse di studio per la frequenza dei corsi di **dottorato di ricerca** decorre dal **1° gennaio 1999**.

L'obbligo assicurativo non sussiste, invece, per le altre borse di studio non collegate ai corsi di dottorato di ricerca.

3.3 Le prestazioni pensionistiche*La pensione di vecchiaia*

Coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti possono usufruire, su domanda, della pensione di vecchiaia. I criteri per tali prestazioni sono quelli previsti per la Gestione pensionistica dei commercianti.

Soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia sulla base dei seguenti requisiti.

1) Requisito anagrafico

Per la pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di età:

a) lavoratrici parasubordinate:

TAB.1

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	63 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	64 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	65 anni e 9 mesi**
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020	66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita

** Requisito da adeguare alla speranza di vita

3. Il lavoro parasubordinato

b) lavoratori parasubordinati:

TAB.2

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020	66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita

** Requisito da adeguare alla speranza di vita

Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti:

- non vedenti,
- invalidi in misura non inferiore all'80%.

2) Requisito contributivo

La pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente con almeno 20 anni di contributi; a tal fine, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata.

Soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi suindicati, a condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (nel 2014, pari a 671,41 euro mensili). Tale importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolato dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente.
- b) 70 anni di età e 5 anni di contribuzione "effettiva", a prescindere dall'importo della pensione.

Per il raggiungimento dei 5 anni di contribuzione è valida solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto)

con esclusione di quella figurativa (ad esempio servizio militare, maternità, malattia e infortunio).

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, il predetto requisito di 70 anni, in base all'adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi. Successivamente, tale requisito anagrafico potrà subire ulteriori incrementi, sempre sulla base del medesimo adeguamento.

Domanda di opzione

I soggetti iscritti alla Gestione separata che abbiano contributi versati, in precedenza, presso l'assicurazione generale obbligatoria ovvero in un'altra gestione autonoma dell'Inps possono presentare una specifica domanda chiedendo che tali contributi vengano conteggiati nella Gestione separata per calcolare la pensione di vecchiaia con il sistema contributivo.

Le condizioni per poter ottenere l'opzione sono:

- Almeno 15 anni di contribuzione;
- Almeno 5 anni a partire dal 1. 1.1996;
- Meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995.

I contributi versati nella Gestione separata sono utili solo per la pensione calcolata con il sistema contributivo.

Pensione anticipata

Per i lavoratori parasubordinati, è possibile anticipare il pensionamento, alle seguenti condizioni:

- 63 anni e 3 mesi di età (sia per le donne che per gli uomini);
- Almeno 20 anni di anzianità contributiva;
- Cessazione di eventuale rapporto di lavoro subordinato.

In ogni caso, l'importo della pensione non deve risultare inferiore a 2,8 volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale Inps.

Assegno ordinario di invalidità

Requisiti

Per avere diritto all'assegno, sono necessari i seguenti requisiti:

3. Il lavoro parasubordinato

- Capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ridotta a meno di 1/3, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- Anzianità contributiva di almeno cinque anni di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la data della domanda di assegno di invalidità.

L'assegno ha carattere temporaneo. Infatti, è accordato per un triennio ed è suscettibile di riconferma. A tal fine, l'interessato deve presentare apposita domanda. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno viene confermato automaticamente.

L'assegno è ridotto proporzionalmente all'entità dei redditi conseguiti per l'attività lavorativa: qualora l'invalido continui a svolgere attività lavorativa e consegua redditi 4 volte superiori al trattamento minimo Inps, l'assegno viene ridotto del 25%. Se il reddito è, invece, superiore di 5 volte il suddetto trattamento, la riduzione è del 50%.

Decorrenza

L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la domanda e non può essere trasferito ai superstiti del beneficiario.

82

Trasformazione assegno ordinario di invalidità

L'assegno ordinario di invalidità è trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dell'età anagrafica prevista nelle singole gestioni assicurative, in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e contribuzione. Gli interessati devono, comunque, cessare eventuale rapporto di lavoro dipendente.

Pensione di inabilità

Requisiti

Al fine del conseguimento della pensione di inabilità, è necessario che l'assicurato:

- a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (inabilità al 100%);

– almeno cinque anni di assicurazione e contribuzione, di cui tre versati nel quinquennio precedente la data della domanda. Inoltre, l'interessato deve aver cessato qualsiasi attività lavorativa, dipendente o autonoma.

Il trattamento è costituito da quanto maturato sulla base della contribuzione versata, maggiorata di una quota pari a quella che l'inabile avrebbe maturato se avesse continuato a lavorare sino all'età di 55 anni, per le donne, o 60 anni, per gli uomini.

L'anzianità contributiva non può comunque essere superiore a 40 anni.

Decorrenza

La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La pensione ai superstiti

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato o del lavoratore assicurato.

- I soggetti beneficiari sono:
- Il coniuge ed i figli (minorenni, maggiorenni studenti fino a 21 anni ed universitari fino a 26 anni ovvero inabili e a carico del genitore defunto);
- I genitori (in mancanza di coniuge e figli);
- I fratelli e le sorelle (in mancanza di coniuge e figli).

La pensione può essere di:

- **Reversibilità**, qualora il de cuius era già titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità;
- **Indiretta**, nel caso in cui l'assicurato deceduto potesse far valere almeno 15 anni di contribuzione ovvero 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente il decesso.

Misura della pensione

L'importo della pensione ai superstiti è condizionato dalla situazione economica del titolare.

Le quote spettanti sono:

- Coniuge: 60%;
- Coniuge e un figlio: 80%;
- Coniuge e due e più figli: 100%.

In caso di mancanza del coniuge:

- Un figlio: 70%;
- Due figli: 80%;
- Tre o più figli: 100%;
- Un genitore: 15%;
- Due genitori: 30%;
- Un fratello o sorella: 15%.

L'importo della pensione non potrà, comunque, essere superiore all'intero ammontare della rendita della quale era titolare ovvero che sarebbe spettata al lavoratore deceduto.

Qualora il beneficiario della pensione faccia parte di un nucleo familiare senza figli minori, la pensione stessa sarà ridotta:

- del 75%, in caso di redditi imponibili Irpef d'importo annuo superiore a 3 volte il trattamento minimo Inps;
- del 60% con redditi d'importo annuo superiore a 4 volte il trattamento minimo;
- del 50% in presenza di redditi imponibili Irpef d'importo annuo superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps.

Sono esclusi dal calcolo dei redditi imponibili:

- la casa di abitazione;
- la pensione di reversibilità.

La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell'assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

3.4 Totalizzazione e ricongiunzione

Anche i contributi versati alla Gestione separata sono utili ai fini della totalizzazione, vale a dire della possibilità di cumulare i contributi versati in Gestioni pensionistiche diverse per raggiungere il requisito necessario per il diritto a pensione e, quindi, ottenere un'unica prestazione previdenziale. Tale possibilità è completamente gratuita.

A tal fine, è necessario che il soggetto non sia titolare di pensione in nessuna Gestione anche se avesse raggiunto i requisiti minimi per il diritto alla pensione in una di esse.

La riforma Fornero ha eliminato il requisito contributivo minimo per l'accesso alla prestazione. Nulla è innovato, invece, sui requisiti anagrafici e contributivi, che rimangono fissati in:

– almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 65 anni di età (per la pensione di vecchiaia, tale requisito è applicato sia per gli uomini che per le donne);

oppure

– 40 anni di contribuzione complessiva, a prescindere dall'età anagrafica.

Trovano, comunque, applicazione le c.d. finestre mobili (18 mesi) e l'adeguamento alla speranza di vita (più tre mesi, dal 2013).

La ricongiunzione dei contributi versati nella Gestione separata dei lavoratori parasubordinati non è consentita né verso il fondo dei lavoratori dipendenti né verso fondi diversi.

La pensione supplementare

Spetta nel caso in cui gli iscritti alla Gestione separata non raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione nella Gestione stessa (cioè età pensionabile per la vecchiaia adeguata agli incrementi per la speranza di vita).

La pensione è liquidata nei confronti di coloro che, oltre ad essere iscritti alla Gestione separata, siano titolari di una pensione a carico di altra Gestione pensionistica obbligatoria.

Nel caso in cui il lavoratore sia già pensionato presso un'altra Gestione INPS (lavoratori dipendenti, privati e pubblici, Artigiani, commercianti, coltivatori diretti ecc.) e raggiunga i requisiti per la pensione di vecchiaia, il lavoratore avrà diritto ad un'altra pensione presso la Gestione separata.

Il supplemento di pensione

Qualora, un soggetto, dopo la liquidazione della pensione, continui a lavorare e, quindi, versi altri contributi alla Gestione separata, può richie-

dere all'Inps un supplemento di pensione ove ricorrano le seguenti condizioni:

– siano trascorsi almeno 5 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento;

ovvero, qualora l'interessato abbia raggiunto l'età pensionabile:

– siano trascorsi 2 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Questa possibilità, tuttavia, può essere fatta valere una sola volta.

In caso di titolarità di un assegno di invalidità, il supplemento può essere richiesto dopo 2 anni dalla data di decorrenza dell'assegno stesso.

Decorrenza

Il supplemento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Misura della pensione

Il calcolo della pensione è effettuato esclusivamente con il metodo contributivo. Tale sistema funziona ad accumulo: il lavoratore accantona, ogni anno, il 28,72% del reddito assoggettabile a contribuzione. Per i soggetti già previdenzialmente tutelati (chi ha un altro lavoro e i pensionati), l'aliquota è, invece, pari al 22%.

Il capitale accantonato produce un interesse composto che deriva da un tasso connesso alla dinamica del PIL, su base quinquennale, e all'inflazione.

Alla data del pensionamento al cosiddetto montante contributivo (la somma rivalutata dei versamenti effettuati) si applica un coefficiente di trasformazione che cresce con l'aumentare dell'età.

Tali coefficienti sono rivisti ogni 3 anni in base agli andamenti demografici.

Appendice
Le principali fonti normative

1. Il lavoro dipendente

Riforma Fornero

art. 24 del decreto-legge 6.12.2011, n.201 convertito con modificazioni nella legge 214/2011

Pensione di anzianità

legge 247/2007, Allegato 1, tabella B

Finestre mobili – Pensione di vecchiaia e di anzianità

art.12, comma 1, D.L.78/2010 convertito nella legge 122/2010

Adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita art.12 D.L.78/2010 convertito nella legge 122/2010, legge 111/2011 e art.24 riforma Fornero

Lavori usuranti decreto legislativo 67/2011 e art. 24, commi 17 e 17 – bis, D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011

Assegno ordinario d'invalidità

legge 222/1984, art.1

Pensione di inabilità

legge 222/1984, art.2

Supplemento di pensione

legge 155/1981, art.7

Perequazione automatica pensioni

legge 147/2013, articolo 1, comma 483

Ricongiunzione e totalizzazione periodi assicurativi

legge 29/79- decreto legislativo 42/2006

Trattamento minimo pensionistico

decreto legislativo 503/92, art.4; legge 537/93, art.11 e legge 335/95, art.2, comma 14

Automatismo delle prestazioni

art.23-ter D.L 267/1972 convertito con modificazioni nella legge 485/1972

Esodo anticipato lavoratori prossimi al pensionamento

legge 92/2012, art. 4, commi da 1 a 7 ter

2. Il lavoro autonomo: gli esercenti attività commerciali

Istituzione obbligo assicurativo e soggetti assicurabili

Legge 27.11.1960 n. 1397, art. 1

Legge 27.1966 n. 613

D.P.R. 28.2.1961 n. 184, art. 2

Legge 88/89 art. 49

Legge 662/96

Pensione di vecchiaia

D.L.201/2011, art. 24, commi 6 e 7 conv. in L. 214/2011

Legge 24.2.2012 n. 14

Circ. Inps 14 marzo 2012 n. 35

D.L.78/2010 conv. in L.122/2010

Legge 155/1981, art. 6

Pensione anticipata

D.L.201/2011, art. 24, commi 10 e 11, conv. in L. 214/2011

Circ. Inps 14 marzo 2012 n. 35

Legge 24.2.2012 n. 14

Legge 24.12.2007 n. 247

Legge 155/1981, art. 6

Assegno ordinario d'invalidità

D.L.201/2011, art. 24, commi 10 e 11, conv. in L. 214/2011

Circ. Inps 14 marzo 2012 n. 35

Legge 12.6.1984 n. 222 art. 1.

Pensione di inabilità

D.L.201/2011, art. 24, commi 10 e 11, conv. in L. 214/2011

Circ. Inps 14 marzo 2012 n. 35

Legge 12.6.1984 n. 222 art. 2.

Supplementi di pensione

Legge 155/81, art. 7

Legge 1338/62, art. 5

D.L.201/2011, art. 24, commi 10 e 11, conv. in L. 214/2011

Circ. Inps 14 marzo 2012 n. 35

Pensione ai superstiti

R.D.L. 636/39 art. 13

Legge 9.12.1977 n. 903

Legge 903/65 art. 22

Legge 15.7.2011 n. 111, art. 18, comma 5

Circ. Inps n. 84 del 14.6.2012

D.L.201/2011, art. 24, comma 6 conv. in L. 214/2011

Circ. Inps 14 marzo 2012 n. 35

Il sistema di calcolo della pensione

Legge 335/95 art.1

D.L.201/2011 conv. in L.214/2011, art. 24, c.2

Perequazione automatica delle pensioni

Legge 153/69, art. 19

Legge 724/94, art. 14

D.Lgs 503/92 art. 11

L.449/97, art. 59, comma 13

Legge 388/2000, art. 69, commi 1-3

D.L.201/2011, art. 24, comma 25, conv. in L. 214/2011

Circ. Inps 14 marzo 2012 n. 35

Legge 147/2013, art. 1, comma 323

Ricongiunzione e totalizzazione dei periodi assicurativi

D.L.201/2011, art. 24, comma 19, conv. in L. 214/2011

Circ. Inps 14 marzo 2012 n. 35

Legge 7.2.1979 n. 29 art. 1

Legge 388/2000, art. 71

D.Lgs. 42/2006

Legge 247/2007

D.L. 31.5.2010 n. 78, art.12, c.septies, conv. in legge 122/2010

Gli indennizzi per la cessazione dell'attività commerciale:

Decreto legislativo 28.3.1996, n.207

Circ.Inps n. 111 del 25.5.1996

Legge 27 dicembre 1997, n.449, art.59, comma 58 (collegato Finanziaria 1998)

Legge 31.12.2004, n.311, art.1, comma 272

Legge 28.12.2001, n. 448, art. 72 (Finanziaria 2002)

Circ. Inps n. 35 del 24.2.2005

Legge 28.1.2009, n.2 art.19 ter

Circ. n. 50 del 3.4.2009

Legge 4.11.2010 n. 183, art. 35

Legge 27.12.2013 n.147, art.1, comma 490 (Legge stabilità 2014)

Msg.Inps n. 4832 del 21.5.2014

Msg. Inps n. 005619 del 27.6.2014

Msg. Inps n. 007384 dell'1.10.2014.

3. Il lavoro parasubordinato

Istituzione gestione separata

Legge 335 del 08/08/95, art. 2, commi da 26 a 32.

Modalità e termini versamento contributo

DM 281 del 2.5.1996

Disciplina fiscale

Testo Unico delle Imposte Dirette (TUIR) emanato con DPR 917 del 22/12/86:

redditi professionali: art. 53, c. 1 (ex art. 49, c. 1)

redditi di collaborazione coordinata e continuativa fino al 31/12/2000:
art. 53, c. 2, lett. a (abrogato - ex art. 49, c. 2, lett. a)

redditi di collaborazione coordinata e continuativa dal 1° gennaio 2001
in poi: art. 50, c. 1, lett. c bis (ex art. 47, c. 1, lett. c bis)

La riforma Fornero

Decreto-legge 6.12.2011, n.201 convertito nella legge 214/2011

Circ. INPS n.35/2012.

Legge 24.2.2012, n.216



Ente Bilaterale Nazionale Terziario